



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO

Il concordato minore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

29 APRILE 2026

■ **AREA DI DELEGA CNDCEC**
Funzioni giudiziarie e ADR

■ **CONSIGLIERA DELEGATA**
Giovanna Greco

■ **COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC**
Sovraindebitamento e procedure minori

■ **PRESIDENTE**
Stefania Ricciarelli



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

David Moro

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Taroni

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

Elia Quintili

Maria Lucetta Russotto

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Commissione di studio CNDCEC “Sovraindebitamento e procedure minori”

Consigliera CNDCEC delegata

Giovanna Greco – *Segretario CNDCEC*

Presidente

Stefania Ricciarelli

Componenti

Sergio Acconcia
Gabriele Assanta
Antonio Astolfi
Michelangelo Aurnia
Orazio Lorenzo Barbagallo
Alessandro Bevilacqua
Lucia Bianchi
Sofia Di Bussolo
Rosario Candela
Alessandro Cannizzaro
Erminia Cuomo
Ortenzia De Grazia
Manuela Di Marcello
Alessandro Elisio
Maria Agata Genna
Tiziana Ghiotto
Giuseppe Gianfreda
Gianpiero Iobbi

Gaetano Liccione
Lisa Lombardi
Damiana Lucentini
Giuseppe Maino
Grazia Maltinti
Anna Martucci
Concetta Marzullo
Milena Montini
Fabio Mulonia
Pietro Nicoletti
Carmine Noschese
Miriam Pellegrino
Michele Pomponio
Debora Rubini
Annalisa Spiniello
Cinthia Tarantino
Paola Valentini
Daniele Veratti

Esperti

Domenica Capezzerà
Alberto Crivelli

Giuseppe Limitone

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Cristina Baucò



Sommario

1	PREMESSA	1
2	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
3	I PRESUPPOSTI DI LEGGE E LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	2
3.1	Presupposto soggettivo	2
3.1.1	La figura dell'imprenditore individuale cancellato	3
3.2	Presupposto Oggettivo	7
3.3	Le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato minore	8
4	LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO MINORE	8
4.1	La proposta e il piano	8
4.2	La presentazione della domanda	12
4.3	La documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 75, comma 1, CCII	13
4.4	La Relazione particolareggiata dell'OCC allegata alla domanda (art. 76, commi 2 e 3, CCII)	15
5	LA COSTRUZIONE /PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA E DEL PIANO – LO STUDIO DEL PIANO	19
5.1	Considerazioni preliminari	19
5.2	Proposta e piano di concordato minore in continuità con appendice relativa all'impresa agricola e al concordato minore in continuità per un professionista;	22
5.3	Proposta e piano di concordato minore liquidatorio.	43
6	IL PROCEDIMENTO	54
6.1	Il decreto di apertura della procedura di concordato minore	54
6.2	La nomina del Commissario Giudiziale ex art. 78, comma 2, CCII	56
6.3	Il ruolo dei creditori: l'approvazione del concordato minore	59
7	L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE	61
7.1	La fattibilità del piano e ammissibilità economica	61
7.2	Il <i>cram-down</i>	63
7.3	Considerazioni sulla transazione fiscale e previdenziale nel concordato minore	65
7.4	Il rigetto della domanda di omologa	67
8	L'ESECUZIONE DEL CONCORDATO MINORE	67
8.1	L'esecuzione del concordato minore omologato	67



8.2	La vendita dei beni nel concordato minore	69
9	LA REVOCA DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE E APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	71
9.1	La revoca della sentenza di omologazione del Concordato Minore	71
9.2	L'apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione	72



1 Premessa

Il presente elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall'OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa ed esecuzione. Vengono, altresì, evidenziate le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all'emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency, soffermandosi sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro fornisce utili indicazioni operative, proponendo altresì una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta, nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che sono oggetto di un vivace e non unanime dibattito giurisprudenziale in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve, dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.



2 Il quadro normativo di riferimento

La normativa di riferimento è mutata nel corso del tempo, sia in relazione all'archetipo normativo, sia nei contenuti: dalla disciplina di composizione della crisi contenuta nella legge 27 gennaio 2012 n. 3 (d'ora in avanti, anche legge n. 3/2012), si è pervenuti a una dimensione maggiormente sistematica degli istituti effettuata con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (d'ora in avanti, Codice della crisi o anche CCII)¹ al cui interno sono ora contenute le disposizioni in materia di sovraindebitamento.

Il Capo II del Titolo IV del Codice della crisi, nel disciplinare le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, accoglie, nella sezione III, l'istituto del concordato minore (artt. 74-83 CCII).

3 I presupposti di legge e le condizioni di ammissibilità

3.1 Presupposto soggettivo

Stando alla normativa di riferimento (art. 74, comma 1, CCII), i soggetti che possono accedere al concordato minore, sono quelli elencati nell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII con esclusione del consumatore. Si tratta dunque de:

- *il professionista*;
- *l'imprenditore minore*: si evidenzia come all'impresa minore è dedicato l'art. 2, comma 1, lett. c), che qualifica come tale l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila;
- *l'imprenditore agricolo*: la definizione è quella contenuta nell'art. 2135 c.c.²;
- *le start-up innovative* di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 21. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito anche decreto

¹ Come modificato dai successivi decreti correttivi e, da ultimo, dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

² Relativamente alla possibilità di accesso per le imprese agricole sia individuali che sotto forma societaria si è posto il problema se le imprese agricole possono essere ammesse al concordato minore indipendentemente dalle dimensioni con particolare riguardo a quelle che si trovano oltre le soglie previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. La giurisprudenza di merito (Tribunale di Messina, 19 dicembre 2022.) si è espressa affermando che "l'istante che si qualifica imprenditore agricolo, non essendo soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84 CCII), può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, ivi compreso il concordato minore".



correttivo) ha modificato l'art. 37, comma 1, CCII, consentendo alle start-up, differenti dalle imprese minori, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Codice stesso, se ritenuto più adeguato, nonché alla liquidazione giudiziale. La relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 136/2024 spiega la volontà del legislatore di voler consentire a questa tipologia di imprese, che si trovano ancora nella fase iniziale ma con dimensioni comunque importanti, di poter utilizzare procedure maggiormente strutturate;

- *ogni altro debitore*, purché non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Mentre l'accesso al concordato minore è dunque precluso al consumatore, alla procedura possono accedere i membri della stessa famiglia che versino in uno stato di sovraindebitamento, rispettando tuttavia le condizioni indicate dall'art. 66 CCII, ovvero che i soggetti siano conviventi oppure che il loro stato di insolvenza abbia un'origine comune³. In questo caso, la presenza di almeno un componente della famiglia che rivesta la qualifica di soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), attrae alla procedura di concordato minore anche gli altri membri della famiglia ancorché questi ultimi siano consumatori.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che possono accedere al concordato minore:

- l'associazione sportiva dilettantistica e il suo presidente, questo ultimo soggetto solamente per i soli debiti del sodalizio che su di lui gravano per il principio di responsabilità solidale⁴;
- il socio fideiussore anche senza che questo abbia un'attività imprenditoriale o professionale da continuare⁵ sempre che non assuma la qualifica di consumatore come oramai affermato da pacifica giurisprudenza che ha dato rilevanza al profilo funzionale⁶.

3.1.1 La figura dell'imprenditore individuale cancellato

Ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII per l'imprenditore cancellato dal registro delle Imprese è inammissibile la domanda di accesso al concordato minore. L'esposizione debitoria di quest'ultimo risulta da obbligazioni di origine promiscua, in quanto composta da debiti consumeristici e debiti derivanti dalla pregressa attività di impresa. Le questioni sottese sono numerose e ampiamente

³ Tribunale di Taranto, 11 aprile 2024, secondo il quale *"il progetto unitario di concordato intanto potrà essere omologato in quanto le maggioranze di legge siano raggiunte in relazione a tutte le masse e per ciascuno dei componenti della famiglia in concordato, non ritenendosi per contro ammissibile un'omologa parcellizzata riferita esclusivamente a quella parte di piano facente capo al debitore o ai debitori che abbiano raccolto per sé sufficienti voti favorevoli. Una differente interpretazione entrerebbe peraltro in contrasto logico con la previsione dell'art. 66, comma 1, CCI, ultimo periodo, il quale espressamente configura il concordato minore come l'unica procedura di composizione della crisi ad accesso familiare "misto", ovvero cumulativamente da parte di consumatori e non consumatori stretti da un vincolo parentale: è evidente quindi che la vis attrattiva esercitata dalla qualifica imprenditoriale di un familiare sulle posizioni debitorie degli altri membri consumatori li stringa in un piano di concordato unitario, impedendo che le loro strade possano separarsi lungo il percorso di composizione della crisi e trovare esiti distinti"*.

⁴ Tribunale di Udine, 29 settembre 2023.

⁵ Tribunale di Salerno, 13 giugno 2023.

⁶ Cass. civ. 10 luglio 2025 n. 18834 e Cass. civ. 22 gennaio 2026, n. 1483.



discussa è stata l'esclusione dell'imprenditore cancellato dal novero dei soggetti che possono accedere al concordato minore.

Per ricostruire, sebbene in sintesi, la problematica, occorre soffermarsi, in primo luogo, sulla definizione di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII per la quale si tratta di «*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*»⁷. Il legislatore ha pertanto voluto chiarire che il consumatore è tale se accede agli strumenti di regolazione della crisi per i debiti contratti nella sua veste di consumatore, privilegiando una prospettiva di valutazione che sia condotta in base alla veste assunta al momento di genesi degli stessi.

Il soggetto persona fisica consumatore può, quindi, proporre la procedura di ristrutturazione ex art. 67 ss. CCII, oppure quella di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII.

Di conseguenza, a un ricorrente persona fisica titolare di debitoria mista, possono essere attribuite diverse qualifiche in funzione del momento di assunzione della singola obbligazione, divenendo necessaria una precisa indagine nel passato e l'imprenditore cessato non può proporre la procedura di ristrutturazione ex art. 67 CCII.

Altre disposizioni possono esser prese in considerazione.

L'art 74, comma 2, CCII prevede che «*...fuori dai casi previsti al comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.*»; il richiamato art. 33, comma 4, CCII, ove è specificato che «*...la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile*»⁸. Completa il quadro normativo di riferimento quanto previsto nell'art. 33, comma 1-bis⁹, a mente del quale «*Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1*», vale a dire anche oltre l'anno dalla cessazione dell'attività. In sostanza, stando al dato letterale, la procedura liquidatoria parrebbe l'unica via percorribile per la definizione dell'intera massa passiva, ovvero sia dei debiti d'impresa che dei debiti consumeristici,

⁷ La precisazione finale che consente al consumatore la possibilità di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore è stata aggiunta dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

⁸ È noto che la vigente formulazione dell'art. 33, comma 4, CCII si deve all'art. 6, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 che ha reso inammissibile la domanda di accesso ai predetti strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentata dall'imprenditore sottoscoglia cancellato dal registro delle imprese, a prescindere dal decorso o meno dell'anno dalla cancellazione.

⁹ Disposizione introdotta dal d.lgs. n. 136/2024.



dell'imprenditore individuale cessato e, in assenza di colpa grave, malafede o frode, l'unica via per essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione¹⁰.

Restando in argomento, si rappresentano i punti cardine su cui fanno leva i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito all'ammissibilità dell'imprenditore individuale cancellato al concordato minore liquidatorio.

Si riscontrano, infatti, pronunce in base alle quali la cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese **non sia ostativa** all'apertura della procedura di concordato minore liquidatorio con apporto di risorse esterne ex art 74, comma 2, CCII, nonostante il disposto dell'art 33, comma 4, CCII: tali orientamenti si basano sulla tesi che ritiene l'art. 33, comma 4, CCII applicabile unicamente all'imprenditore collettivo che viene cancellato dal registro delle imprese e la cui cancellazione determina la definitiva estinzione della società e la conseguente perdita della capacità processuale¹¹. Al contrario, l'impresa individuale, non essendo un ente diverso e autonomo rispetto al titolare, sopravvive rispetto all'interruzione dell'attività. All'imprenditore individuale cessato, data l'esclusione dalla ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII, non può essere altresì precluso l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore qualora sia di tipo liquidatorio ritenendosi consentita solo

¹⁰ Giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato l'inammissibilità del concordato preventivo, reso in presenza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2495 c.c. in combinato disposto con l'art. 10 l.f., relativo a società cancellate dal Registro delle Imprese alle quali è stato chiesto il fallimento prima del decorso dell'anno (Cass. 2015/21286, Cass. 2021/20616 e Cass. 2020/12045). In particolare, per Cass. 2015/21286: «*l'avvenuta cancellazione della società dal R.I. che ne comporta l'estinzione, determinerebbe una violazione del diritto di difesa del liquidatore, cui spetterebbe la legittimazione passiva ma non anche quella attiva, necessaria per il promovimento di procedure alternative al fallimento, quale quella di concordato preventivo [...] la cancellazione della società dal R.I., che ne determina l'estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi che, essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possono poi pretendere che in capo all'ente estinto residui la legittimazione ad accedere alla procedura concorsuale minore (che presuppone, in primo luogo, l'esistenza di un'impresa, ancorché in stato di crisi) nel caso in cui sia presentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cui all'art. 10 l. fall. [...] Alla società che ha cessato la propria attività di impresa, tanto da essersi cancellata dal Registro, l'accesso alla procedura concorsuale minore è dunque precluso ipso facto, atteso il venir meno del bene al cui risanamento il concordato tende. Va escluso, per altro verso, che l'attività di impresa si trasferisca in capo ai soci, che, secondo la sentenza n. 6070/013 delle S.U., sono successori a titolo particolare della società unicamente nei rapporti obbligatori attivi e passivi che sopravvivono all'estinzione (peraltro nei limiti in cui la successione può ritenersi operante e dunque, quanto ai crediti, sempre che questi siano liquidi ed esigibili e risultino iscritti a bilancio, e, quanto ai debiti, sino alla concorrenza di quanto riscosso dai soci in sede di liquidazione, salvo che non si tratti di soci illimitatamente responsabili). La cancellazione dal R.I. dipende, d'altro canto, da una scelta volontaria degli organi societari, i quali ben avrebbero potuto optare per la continuazione dell'impresa e per la presentazione della domanda di concordato. La deliberazione, ciò nonostante adottata, di cessare l'attività e di procedere ai sensi del 1 comma dell'art. 2495 c.c. comporta, dunque, la consapevole rinuncia al diritto a richiedere l'ammissione al concordato, che, non essendo trasferibile ai soci (per le ragioni appena evidenziate), non può che estinguersi con l'estinzione dell'ente che ne era titolare. Il socio non può poi pretendere che tale diritto torni ad esistenza per il solo fatto che nei confronti della società estinta è stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, atteso che, come già si è osservato nella relazione, la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare e non può essere intesa quale strumento dilatorio, posto a disposizione dell'impresa insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento».*

¹¹ Come chiarito da Cass. SS. UU., n. 6070/2013, la cancellazione dal registro delle imprese, determina l'estinzione della società anche in presenza di rapporti giuridici pendenti i quali si trasferiscono eventualmente ai soci. Da ultimo per l'estinzione della società – sia di capitali che di persone – a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, cfr. Cass., civ. sez. III, 15 novembre 2025, n. 30166.

Sempre la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale" (in termini, Cass. n. 98/2016).



all'attivazione della liquidazione controllata¹². Tale indirizzo sembrerebbe avvalorato anche dal tenore dell'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso a una procedura "alternativa" di cui al capo II del titolo IV con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata. Ciò posto, l'estromissione dell'imprenditore individuale cessato dal concordato minore, seppur liquidatorio, non consentirebbe la concreta applicazione di quanto disposto dal citato art. 271 CCII. D'altronde, la *ratio* ispiratrice della norma, rintracciabile nell'art. 2, comma 1, *lett. c)*, CCII, sembrerebbe legittimare l'imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese a optare per la procedura di concordato minore liquidatorio, atteso che trattasi di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, così da rispettare la volontà del legislatore di evitare che situazioni di sovraindebitamento siano destinate alla sola procedura liquidatoria.

Di segno opposto, sono altre pronunce di merito che reputano insuperabile la previsione letterale dell'art. 33, comma 4, CCII, posto che il beneficio dell'esdebitazione sarebbe conseguibile con la liquidazione controllata e considerato che dalla disposizione non sembrerebbe possibile evincere la volontà di distinguere tra imprenditore individuale e collettivo¹³. Inoltre, considerando l'unicità del patrimonio su cui i creditori, sia quelli commerciali che quelli personali, possono esercitare il proprio diritto, affinché ciò avvenga in condizioni di parità *ex artt.* 2740 e 2741 c.c., l'unico strumento esperibile sarebbe, appunto, la liquidazione controllata.

Altre pronunce hanno ritenuto ammissibile ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per la definizione di posizioni debitorie derivanti dal pregresso esercizio di attività d'impresa, dando rilevanza al criterio della prevalenza dei debiti di natura consumeristica¹⁴, nel solco dell'insegnamento fornito dalla Corte di Cassazione¹⁵.

In conclusione, il superamento dell'art. 33, comma 4, CCII determinerebbe la valutazione dell'imprenditore individuale cessato come consumatore sulla base all'attuale posizione assunta nel mercato, reputandosi che agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali, sebbene in precedenza abbia esercitato attività d'impresa.

I casi dubbi in cui la massa debitoria non è completamente commerciale o consumeristica sono ricorrenti e le considerazioni sottese alla scelta dello strumento di composizione della crisi e dell'insolvenza e l'articolazione dello stesso, si fondano su criteri quantitativi inevitabilmente influenzati da variabili di carattere qualitativo come le cause e le ragioni del sovraindebitamento, la collocazione temporale delle obbligazioni, la composizione del patrimonio ecc. per cui, innumerevoli

¹² Tribunale di Napoli Nord, 3 gennaio 2023; Tribunale di Ancona, 11 gennaio 2023, 15 novembre 2023 e 29 luglio 2024; Tribunale di Treviso, 7 febbraio 2023; Tribunale di Rimini, 15 febbraio 2023; Tribunale di Vicenza, 14 novembre 2023; Tribunale di Mantova, 22 febbraio 2024; Tribunale di Ancona 03 aprile 2025; Tribunale di Modena, 7 aprile 2025; App. Napoli, 14 luglio 2025; Tribunale di Rimini, 23 luglio 2025.

¹³ Sul punto, *ex pluribus*, Tribunale di Bologna, 12 ottobre 2024; Tribunale di Bolzano, 22 novembre 2024.

¹⁴ *Ex pluribus*, più di recente, Tribunale di La Spezia, 5 giugno 2024; Tribunale di Bergamo, 20 luglio 2024; Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025, Tribunale di Brescia, 5 gennaio 2026.

¹⁵ Cass. civ. 26 luglio 2023 n. 22699.



sono i contesti nei quali si ripropone l'annosa questione dell'imprenditore persona fisica cancellato dal registro delle imprese.

Se si ammette l'accesso al concordato minore almeno nella forma liquidatoria da parte di una persona fisica che ha anche contratto nuovi debiti, oltre a quelli che residuano dalla cessata attività imprenditoriale, la domanda, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, deve contenere inevitabilmente l'esposizione dell'alternativa liquidatoria, al fine di consentire il prudente apprezzamento del giudice in merito alla "convenienza" e, in particolare, che la procedura dell'art. 33, comma 4, CCII risulti, stando alla comparazione, maggiormente soddisfattiva. In questo modo, le opzioni praticabili dall'imprenditore individuale cessato sarebbero le stesse di quelle riservate a un ex libero professionista, fideiussore o a un ex imprenditore che pur non essendo qualificabile come "minore" non può accedere ad altre procedure liquidatorie.

A conclusione dei ragionamenti sopra effettuati, occorre richiamare le importanti conclusioni cui perviene recente giurisprudenza di merito in ordine all'omologazione del concordato minore presentato da un imprenditore individuale cancellato dal registro imprese, in cui la proposta, avente natura liquidatoria con apporto di finanza esterna, appariva idonea a incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile, dovendosi riferire la preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII *"alla sola ipotesi di concordato in continuità, restando ammissibile il concordato minore liquidatorio con apporto esterno"*¹⁶.

3.2 Presupposto Oggettivo

L'articolo 74, comma 1, CCII, nel richiamare l'art. 2, comma 1, lett. c), CCII individua il presupposto oggettivo di applicazione della disposizione nella condizione di sovraindebitamento in cui i soggetti individuati dalla stessa norma devono trovarsi per poter accedere al concordato minore.

Nel concetto di sovraindebitamento, per espressa definizione normativa, vengono inclusi sia lo stato di crisi, sia lo stato di insolvenza, individuati dal legislatore nelle lettere a) e b) del medesimo articolo 2 CCII.

Di fatto si tratta di due diversi stadi della situazione di difficoltà in cui viene a trovarsi il debitore (autonomi tra loro) dove il primo tende a valutare il "pericolo" in maniera prospettica mentre il secondo ritiene il "pericolo" già in atto e ormai attuale.

La crisi è definita nell'art. 2, comma 1, lett. a), CCII come uno stato di difficoltà che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L'insolvenza, definita nell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII coincide con lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

¹⁶Tribunale di Ivrea, 10 febbraio 2026; per l'ammissibilità del concordato minore liquidatorio anche, Corte d'Appello di Napoli, 14 luglio 2025.



3.3 Le condizioni di ammissibilità della domanda di concordato minore

Posto quanto precedentemente delineato in ordine ai requisiti soggettivi e oggettivi occorre soffermarsi sulle condizioni di ammissibilità della domanda (art. 77 CCII), in assenza delle quali l'accesso alla procedura potrebbe essere impedito.

L'articolo 77 CCII declina i casi in cui la domanda di concordato minore è inammissibile, consentendo al contempo di individuare i documenti che devono essere presentati con il ricorso – che sono quelli di cui agli artt. 75 e 76 CCII – per l'ammissione alla procedura.

Inoltre, la disposizione richiama i limiti dimensionali indicati all'art. 2, comma 1 lettera d) numeri 1), 2) e 3) CCII, escludendo dall'accesso alla procedura l'imprenditore che li abbia superati; viene altresì precisato che la domanda è inammissibile se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero se risultano commessi atti diretti alle ragioni dei creditori. Sul disposto dell'art. 77 si tornerà nel prosieguo (cfr. paragrafo 6.1).

4 La presentazione della domanda di concordato minore

4.1 La proposta e il piano

Dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al concordato minore va innanzi tutto rilevato che il legislatore – al pari del concordato preventivo descritto nell'art. 84 CCII – favorisce la *proposta di concordato minore* che consenta la prosecuzione dell'attività di impresa o professionale riducendo lo spazio della soluzione liquidatoria a ipotesi residuale, che, a seguito delle integrazioni apportate con il d.lgs. n. 136/2024, è subordinata all'apporto di risorse esterne che incrementino *“in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”* (art. 74, comma 2, CCII). Nell'originaria formulazione del CCII il criterio discrezionale della misura apprezzabile veniva individuato nell'apporto di risorse esterne che aumentassero in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La vigente formulazione della norma introduce un parametro di riferimento più oggettivo e verificabile per la valutazione dell'adeguatezza delle risorse esterne; la relazione illustrativa del d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 afferma, sul punto, che *“è apparso infatti più aderente alla ratio della disposizione, oltre che più facilmente accertabile dal tribunale – con conseguente riduzione del procedimento di ammissione – fare riferimento all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all'aumento della soddisfazione dei creditori”*. Prima dell'intervento correttivo, il possibile apporto di risorse esterne aveva determinato orientamenti giurisprudenziali contrapposti in merito all'ammissibilità o inammissibilità di una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio che prevedesse esclusivamente l'apporto di finanza esterna; alcune pronunce di inammissibilità emanate dal Tribunale di Rimini hanno sottolineato, in particolare,



la possibile ricorrenza di un abuso dello strumento concorsuale, finalizzato a conseguire il beneficio dell'esdebitazione, a cui il debitore, privo di ulteriore attivo rispetto alla finanza esterna, dovrebbe pervenire accedendo al diverso strumento dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, così *"piegando la soluzione negoziale ad uno schema che - in contrasto con la sua causa concreta e con la logica di sistema - consente al debitore sia di aggirare la regola distributiva di cui all'art. 2741 c.c. sia il giudizio di meritevolezza"*¹⁷. Più di recente, poi, la giurisprudenza ha precisato che è ammissibile e un concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, quando tale apporto sia idoneo a incrementare l'attivo disponibile e consenta al debitore di accedere allo strumento in alternativa alla liquidazione controllata, purché sia rispettata la regola che ciascun creditore, anche se chirografario, deve essere almeno in parte soddisfatto¹⁸.

La proposta formulata ai creditori è contenuta nel ricorso, con il quale il **debitore** assume l'impegno programmato verso gli stessi che diventa vincolante dopo l'omologa del Giudice.

Il debitore può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Il d.lgs. n. 136/2024 ha tolto la locuzione "a contenuto libero" stabilendo che la proposta prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento, mantenendo la possibilità che il soddisfacimento dei creditori sia anche parziale e possa avvenire attraverso qualsiasi forma. L'espressione **"qualsiasi forma"** (già contenuta all'interno dell'art. 8, comma 1, legge n. 3/2012) sottolinea che la proposta – in base alle caratteristiche specifiche dell'attività dell'imprenditore minore o del professionista, in considerazione di quello che il sovraindebitato è in grado di mettere a disposizione della massa passiva dei creditori destinatari (sia in termini di flussi di cassa rivenienti dall'esercizio in continuità o dalla cessione di beni e diritti) nonché della tipologia e della entità dell'indebitamento – potrà prevedere la dilazione del pagamento del debito, la **remissione** (o esdebitazione) **parziale** dei debiti oppure la possibilità di cumulare entrambe le soluzioni (**moratoria con esdebitazione parziale**).

La proposta indica i modi, i tempi con cui si intendono soddisfare i creditori mediante la prosecuzione dell'attività di impresa o professionale il cui andamento viene prospettato in un piano, generalmente contenuto in un atto distinto che il legislatore contempla fra i documenti da produrre in allegato al ricorso.

La proposta dà inoltre atto della eventuale suddivisione dei creditori in classi.

La formazione delle classi, infatti, è uno strumento normalmente facoltativo essendo obbligatoria solo con riferimento ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi. A tale riguardo, si richiama l'art. 2, comma 1, lett. r), CCII che definisce la classe dei creditori l'*"insieme dei creditori che hanno posizione*

¹⁷ Tribunale di Rimini 7 luglio 2024 e 8 luglio 2024.

¹⁸ Tribunale di Campobasso 14 gennaio 2025, Tribunale di Verona 17 agosto 2025, Tribunale di Terni 17 settembre 2025, Tribunale di Bolzano 12 novembre 2025.



giuridica e interessi economici omogenei". Conseguentemente è possibile fare riferimento a possibili criteri per:

- **"posizione giuridica** (es. creditori prededucibili, privilegiati speciali, privilegiati generali, chirografari, postergati. Si possono pertanto formare classi di creditori privilegiati a seconda della classe di privilegio);
- **"interessi economici omogenei"** (è possibile creare classi sulla base della relazione tra debitore e creditori valutando ad esempio la causa del credito, l'entità del credito, la certezza e le garanzie che lo assistono).

Nella disciplina del concordato minore sembrerebbe analogicamente applicabile quanto previsto nell'ultimo comma del predetto art. 85 CCII secondo il quale *"...il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine della cause legittime di prelazione"*.

È ragionevole domandarsi se, nell'ipotesi di pagamento di creditori con utilità diverse dal denaro, come consentito dall'art. 74, comma 3, CCII sorga l'obbligo di formazione di una classe specifica.

Certamente l'art. 85, comma 2, CCII comporta altri obblighi di classamento avendo però il legislatore previsto un solo obbligo è da ritenere che la procedura di concordato minore sia orientata verso una semplificazione e come sostenuto *"è inammissibile ipotizzare l'applicazione in via analogica della normativa del concordato preventivo"*¹⁹.

Considerate le previsioni dell'art. 74, comma 4, CCII, ove si rinvia per quanto non previsto nella sezione III dedicata al concordato minore alle disposizioni in punto di concordato preventivo, occorre comprendere in che termini sia applicabile alla procedura minore l'art. 85 CCII che affronta la suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo. L'applicabilità nella disciplina del concordato minore di quanto previsto nell'ultimo comma del predetto art. 85 CCII secondo il quale *"...il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine della cause legittime di prelazione"* ha trovato conferma nella recente pronuncia della Suprema Corte²⁰. È ragionevole domandarsi se, nell'ipotesi di pagamento di creditori con utilità diverse dal denaro, come consentito dall'art. 74, comma 3, CCII sorga l'obbligo di formazione di una classe specifica. Se nel concordato preventivo l'art. 85, comma 2, CCII prevede specifici obblighi di suddivisione dei creditori in classi, la procedura di concordato minore appare maggiormente orientata a una disciplina semplificata²¹ e non

¹⁹ C. Trentini, *Le procedure di sovraindebitamento. Legge n. 3/2012 e Codice della crisi d'impresa*, Milano, 2021, pag. 195.

²⁰ In tale senso Cass. civ., 28 ottobre 2025, n. 28574.

²¹ In tal senso la relazione illustrativa dello schema di decreto correttivo del 2020, con riguardo alla previsione dell'obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi affermava che si trattava *"di una modifica diretta a colmare una lacuna della disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sul modello del concordato "maggiore" (art. 85), sia pure attribuendo rilievo al solo caso in cui i creditori siano titolari di garanzie esterne. Ciò in considerazione della tendenziale minore portata della situazione di crisi o di insolvenza che danno origine alla procedura, si da mantenere fermo l'obiettivo di riservare alla regolazione di queste crisi "minori" strumenti più semplici e snelli"*.



appare possibile prospettare un'applicazione integrale della normativa del concordato preventivo; il decreto correttivo del 2024 ha ulteriormente specificato una sola ipotesi di classamento obbligatorio²².

Sempre con riferimento ai possibili contenuti della proposta deve segnalarsi che l'art. 75, comma 2, CCII ammetta la possibilità di prevedere un soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché **non sia offerta un somma inferiore rispetto a quella realizzabile** in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione; come si avrà modo di osservare ulteriormente, in tale caso si renderà necessario da parte dell'OCC (*rectius*, dal gestore della crisi) rendere una specifica attestazione²³.

Il legislatore (art. 75, comma 3, CCII) ha inoltre previsto che, in caso di continuazione dell'attività, la proposta possa prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Ricorrendo tale fattispecie è richiesto all'OCC di attestare anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. In sostanza, l'OCC dovrà verificare che le rate da rimborsare non eccedano il valore di mercato del bene e che il pagamento non determini una lesione dei diritti degli altri creditori.

Con il d.lgs. n. 136/2024, in ultimo, l'art. 75 CCII è stato integrato con il nuovo comma 2-bis con il quale, come già previsto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, viene ritenuta ammissibile una proposta che preveda il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale a condizione che il debitore, sempre persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data; anche il tale caso grava sull'OCC l'onere di attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.

La giurisprudenza, prima del decreto correttivo, aveva previsto questa possibilità nell'ipotesi in cui l'imprenditore individuale, oppure il professionista avesse definito un patto paraconcordatario che non ledesse i diritti degli altri creditori²⁴.

²² La Relazione Illustrativa al decreto correttivo specifica che nell'art. 74 CCII "*viene inoltre ulteriormente precisato, per far fronte a dubbi emersi in sede di prima applicazione, che l'obbligatoria formazione delle classi riguarda solo i creditori titolari di garanzie prestate da terzi*".

²³ Nel cap. 7 - dedicato al procedimento di omologa - si avrà modo di riportare in un apposito paragrafo considerazioni più approfondite in materia di transazione fiscale e previdenziale.

²⁴ In tal senso, sebbene riferibili a casi differenti, Tribunale di Venezia 6 aprile 2023; Tribunale di Rimini 4 dicembre 2023, Tribunale di Brescia 1° luglio 2024.



4.2 La presentazione della domanda

Ai sensi dell'art. 76, comma 1, CCII la domanda deve essere presentata tramite gli OCC e cioè, come chiarito nella definizione dell'art. 2, comma 1, lett. t), CCII, tramite gli *“organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal Decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014 n. 202, e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice”*.

L'OCC aiuta il debitore a formulare l'istanza (ossia a predisporre la domanda in formula conforme alle richieste normative) supportando il debitore e rappresentando quanto opportuno e necessario affinché la stessa possa essere ammessa.

L'OCC, inoltre, non rappresenta il debitore; si evidenzia che alla luce delle funzioni e prerogative riconosciute dalla normativa all'OCC, in aderenza a quanto previsto nell'art. 9, comma 2, CCII - a mente del quale, fatti salvi i casi in cui è altrimenti previsto, nei procedimenti disciplinati nel Codice della crisi e quindi anche in quelli di composizione della crisi da sovraindebitamento, il patrocinio del difensore è obbligatorio - il debitore è obbligato ad avvalersi del patrocinio di un procuratore legale che sarà l'unico soggetto legittimato al deposito del ricorso tramite obbligatoria procedura telematica. Questa impostazione non è sempre stata condivisa²⁵, ritenendosi ammessa un'interpretazione estensiva della locuzione *“la domanda è formulata tramite OCC”* tramite cui far rientrare nei compiti dell'OCC, anche quello del deposito del ricorso per conto del debitore ricorrente; in questa seconda ipotesi, tuttavia, quella dell'OCC sarebbe unicamente una prestazione di supporto e sicuramente non una vera e propria rappresentanza in giudizio. Eventuali richieste, da parte del Giudice, di integrazione del corredo documentale e/o informativo, non potrebbe che essere indirizzato al debitore ricorrente per ogni conseguente opportuna determinazione.

L'OCC deve essere individuato tra quelli costituiti nel circondario del tribunale competente per la presentazione della domanda di accesso alla procedura, corrispondente al COMI che l'art. 27 CCII indica nella sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abitualmente esercitata. Come per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche per il concordato minore il Codice della crisi ha previsto una specifica disposizione nel caso che nel circondario del tribunale non sia stato costituito un OCC; in tale evenienza, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono assolti da un professionista munito dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, nominato dal Presidente del tribunale competente o da un Giudice o da un giudice dallo stesso delegato individuato ove possibile tra i gli iscritti *“...nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato da regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3”*²⁶.

²⁵ Tribunale di Verbania 24 marzo 2023.

²⁶ Il riferimento all'elenco ministeriale istituito ai sensi del d.m. n. 202/2014 si deve al d.lgs. n. 136/2024.



La presenza di un OCC territorialmente competente deve essere intesa in senso sostanziale e funzionale alla concreta possibilità, da parte del ricorrente, di farvi riferimento. Nel circondario di qualche tribunale potrebbero verificarsi le varie ipotesi:

1. assenza completa di OCC, motivo per cui tali funzioni potranno essere svolte da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
2. caso in cui il ricorrente non riesca a trovare, in sede negoziale, un accordo con nessuno degli OCC competenti per territorio motivo per cui potrebbe far ricorso alla modalità alternativa che qui ci occupa e quindi rivolgersi direttamente in tribunale per la nomina giudiziale di un facente funzione di OCC²⁷.

La domanda di accesso al concordato minore è presentata in tribunale nella forma del **ricorso** come indicato chiaramente dall'art. 37, comma 1, CCII per tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

4.3 La documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 75, comma 1, CCII

L'art. 75, comma 1, CCII elenca la documentazione che il debitore deve obbligatoriamente allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;*
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;*
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;*
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;*
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.*

Si riportano di seguito brevi considerazioni relative alla documentazione appena elencata.

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;*

²⁷ Alcune circostanze potrebbero essere rappresentate dalla divergenza sulla interpretazione della fattibilità del piano, ovvero da incompatibilità organizzative, tra le quali anche quella sulle tempistiche dei pagamenti dei compensi o perfino il mancato accordo sul preventivo di spesa (in tal senso, Tribunale di Rovigo, 25 marzo 2024) in considerazione della natura privatistica di tale fase negoziale. Difatti, anche in sede negoziale, è confermata la natura privatistica dell'OCC ove viene prevista (ex d.m. n. 202/2014) una autonoma determinazione del proprio tariffario (che molti OCC hanno ancorato, solo per propria libera scelta di semplificazione, ai parametri del d.m. n. 202/2014) e dei propri compensi. Riguardo ad essi vi è addirittura l'obbligo (a rischio di cancellazione dall'elenco ministeriale degli OCC) di preventivarli e pattuirli con il "cliente" sovraindebitato nonché di comunicarli successivamente ai creditori.



Sul piano allegato al ricorso

Con particolare riferimento al piano da allegare al ricorso, che rappresenta un documento di fondamentale importanza nell'ambito della procedura in esame, si rimanda al capitolo 5 specificamente dedicato.

Sul deposito dei bilanci

Nella vigenza della legge fallimentare, con riguardo al tema del deposito dei bilanci, è opportuno ricordare come la Suprema Corte ²⁸ abbia sostenuto che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, siano ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l.f. che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non erano espressamente menzionati nell'art. 1. Inoltre, il giudice di legittimità ²⁹ ha ritenuto che non sia necessario che i bilanci siano depositati, non richiedendolo la legge fallimentare.

Da ricordare, sotto altro profilo, che la giurisprudenza ha chiarito, in diverse occasioni, come la contabilità semplificata sia una opzione fiscale che non esonera l'imprenditore dal rispetto delle previsioni codicistiche sulla tenuta delle scritture contabili (artt. 2214-2220), e quindi anche di un libro giornale cronologico e di un libro degli inventari. Sicché, nel caso di inadempimento a tale obbligo sono configurabili gli elementi del reato di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta³⁰.

Unica eccezione il piccolo imprenditore individuale, come tale esentato ai sensi dell'art. 2214, comma 3, c.c. dalla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Anche l'imprenditore agricolo proponente un concordato minore non è esonerato dal deposito della documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed economica per il solo fatto di non essere obbligato alla tenuta delle scritture contabili e alla redazione dei bilanci, dovendo pertanto provvedere alla redazione ex novo di opportuna documentazione riepilogativa *“con piena trasparenza, principalmente a tutela dei creditori, mettendoli nelle condizioni di poter verificare i dati forniti, ed eventualmente contestarne la veridicità, magari indagando sulla presenza di eventuali sottrazioni patrimoniali”*³¹.

Sulla relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria

Anche con riferimento alla relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria si rimanda al capitolo 5 nel quale se ne propone un modello.

²⁸ Cass. civ. 26 novembre 2018 n. 30541 nella quale si afferma che l'imprenditore possa dimostrare di non essere assoggettato alle procedure concorsuali, anche utilizzando “strumenti probatori alternativi a quello dato dal deposito dei bilanci di esercizio”.

²⁹ Cass. civ. 13 febbraio 2019 n. 4245.

³⁰ Cass. pen. n. 33402 del 6/17 agosto 2009 e Cass. pen. n. 656 del 13 novembre 2013.

³¹ In tal senso si era pronunciato, già in vigenza della l. n. 3/2012, Tribunale di Cremona 17 aprile 2014.

**Sull'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute**

Il punto richiama quanto indicato nell'art. 39, comma 1, CCII secondo periodo che riguarda la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Nel concordato minore viene inserito il pronome "tutti" che sottende che il debitore deve, in modo attento, indicare un elenco completo dei creditori. La descrizione delle cause legittime di prelazione viene indicata prima della quantificazione delle somme dovute. Rispetto alla legge n. 3/2012, che già indicava l'elenco dei creditori, il Codice della Crisi, richiede che il debitore indichi il domicilio digitale dei creditori che ne dispongono.

Sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni

La disposizione richiama l'art. 94, comma 2, CCII³² collocato all'interno della disciplina della procedura maggiore ove sono elencati atti che richiedono le autorizzazioni del giudice delegato ovvero tutti quelli che eccedono, appunto, l'ordinaria amministrazione e che, se compiuti autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Quanto indicato dovrebbe permettere ai creditori di verificare se il debitore abbia compiuto atti suscettibili di revocatoria o di azioni di nullità o di annullamento.

La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La finalità della norma è quella di far capire ai creditori i redditi che, maturati durante la procedura, dovrebbero restare a disposizione della stessa e quanto invece nella disponibilità del nucleo familiare. Nel nucleo familiare si ricomprendono non solo i soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità, bensì anche quelli legati da unione civile o conviventi.

4.4 La Relazione particolareggiata dell'OCC allegata alla domanda (art. 76, commi 2 e 3, CCII)

L'art. 76, comma 2, CCII dispone che alla domanda debba essere allegata la relazione particolareggiata dell'OCC³³; la medesima disposizione disciplina espressamente il contenuto della relazione che, alla luce del decreto correttivo, ha subito alcuni aggiornamenti.

³² Art. 94, comma 2, CCII *"Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato."*

³³ La struttura della Relazione Particolareggiata dell'OCC (*rectius* Gestore della Crisi) richiamata dall'art. 76, comma 1, CCII è stata oggetto di approfondita analisi nella richiamata pubblicazione "Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli O.C.C." a cura della Commissione di studio Sovraindebitamento e procedure minori del CNDCEC – marzo 2024.



Si riporta di seguito un esame degli elementi che la norma prevede debbano essere tassativamente presenti e oggetto di trattazione nella relazione particolareggiata.

Va tuttavia, preliminarmente, sottolineato come l'opera del gestore della crisi debba essere volta alla valutazione della completezza e l'attendibilità della documentazione, presentata a corredo della domanda, da effettuare attraverso un lavoro di analisi e riscontro di fatti e circostanze.

In tal senso, prima di poter redigere la relazione particolareggiata, il gestore della crisi dovrà – dandone formale riscontro nella relazione – svolgere le opportune verifiche mediante accesso al cassetto fiscale, ad altre Banche Dati e mediante richiesta informazioni ai creditori oltre, ovviamente, ad incontrare il debitore per acquisire ogni utile informazione.

Solo all'esito delle verifiche effettuate dal gestore sarà possibile fornire adeguato riscontro ai punti che obbligatoriamente la normativa richiede siano espressamente trattati nella relazione.

a) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Questa parte della relazione determina per il gestore della crisi la necessità di effettuare una attenta ricostruzione della tipologia di indebitamento e quindi dell'epoca di insorgenza della stessa e delle motivazioni per le quali il debito è stato contratto.

Per cause dell'indebitamento si intendono "cause giuridiche" che hanno generato l'insorgenza delle posizioni debitorie del debitore ricorrente.

La descrizione puntuale dell'origine dei debiti quindi è prodromica alla dimostrazione del requisito imprescindibile dello stato di "sovraindebitamento" ex art. 2, comma 1, lett. c, CCII, verificato attraverso la ricorrenza dei parametri di cui all'ex art. 2, comma 1 lett. a), e lett. b) CCII.

b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

Il gestore deve – da tutto quanto appreso e verificato – comprendere per quali ragioni al momento il debitore non sia più in grado di adempiere le obbligazioni assunte (per esempio la mancanza di clienti – una drastica e imprevedibile contrazione dei ricavi – un aumento imprevisto di costi – variazioni del mercato, una crisi ambientale, una pandemia) ovvero situazioni anche personali che possano aver determinato un considerevole e imprevisto aumento degli impegni finanziari del debitore.

c) Indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori

Nella lett. c) il decreto correttivo ha aggiunto alla previsione di indicare l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, quella di indicare "l'esistenza di atti in frode".

Sotto questo profilo, pertanto, il gestore deve opportunamente effettuare valutazioni scrupolose in merito alla sussistenza degli atti in frode.

Al riguardo, la relazione illustrativa dello schema decreto correttivo ha giustificato tale previsione aggiuntiva allo scopo di rendere più celere ed efficiente la procedura in questione garantendo



l'effettività delle previsioni del successivo art. 77 CCII, che disciplina la declaratoria di inammissibilità della domanda in presenza di tali atti.

Va detto che i gestori più attenti già si pronunciavano sull'eventualità di atti in frode ma ora, inequivocabilmente, questo aspetto dovrà essere espressamente menzionato.

Si segnala come, sul punto, la norma utilizzi una terminologia generica non specificando l'ambito temporale al quale vada estesa tale verifica né la categoria di atti di frode rilevanti nel sovraindebitamento.

Rilevare la presenza di atti in frode ai creditori, infatti, avrebbe lo scopo di verificare che il debitore non abbia compiuto atti con "*animus nocendi*" dei diritti dei creditori, ossia intenzionalmente volti a incidere negativamente sul suo patrimonio a discapito dei creditori; sarebbe quindi rilevante una frode soggettiva. Tra gli atti in frode non sempre sarebbero ricompresi gli atti suscettibili di azione revocatoria ordinaria ovvero di annullamento, quindi, che potrebbero sorgere anche a seguito di frode oggettiva.

Da considerare che, ove anche il debitore avesse compiuto atti diretti a frodare i creditori, tale comportamento non sarebbe necessariamente preclusivo al proseguimento della procedura; infatti, attraverso una ricostruzione anche analogica con quanto previsto nella disciplina del concordato preventivo si sosterebbe che la preclusione sussisterebbe solo ove il creditore nascondesse la frode compiuta e di entità significativa. Tuttavia, un limite temporale sembrerebbe ricavarsi dall'art. 75, comma 1, lett. d) CCII, il quale, come sopra accennato, prevede che tra i documenti da allegare al ricorso siano inclusi anche gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII, compiuti negli ultimi cinque anni considerando allora tale termine utile anche ai fini della ricerca per la successiva indicazione degli atti di frode da parte dell'OCC.

Per quanto attiene all'aspetto strettamente sostanziale dell'atto in frode, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, si tratterebbe di circostanze taciute o espresse in modo non adeguato e compiuto, come successivamente emerso dalle successive verifiche degli organi della procedura, e di casi in cui questa carenza informativa sia idonea ad alterare la cognizione informativa dei creditori incidendo in modo significativo sulla valutazione compiuta della stessa ³⁴.

- d) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata

Dalla lettura della norma emerge che il punto d) della relazione rappresenta la sintesi di tutto il lavoro di accertamento e riscontro portato avanti dal gestore della crisi.

La lett. d), come integrata dal decreto correttivo, riconferma la necessità che il gestore della crisi si esprima sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ma, mentre nella previgente formulazione si precisava che dovesse concernere anche "*la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*", la vigente disposizione precisa che la valutazione sia

³⁴ Ex pluribus, Cass. Civ. 17 luglio 2025 n. 19844.



condotta anche in ordine alla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Quindi, viene definitivamente e formalmente richiesto al gestore di esprimersi sulla fattibilità del piano che, come spiegato nella relazione illustrativa, è una valutazione che rientra tra le competenze dello stesso OCC e che risulta necessaria nell'ottica di una più efficace valutazione della percorribilità della ristrutturazione delineata nel piano e, quindi, di una maggiore efficienza delle procedure aperte.

Il parere espresso dall'OCC dovrebbe garantire un consenso maggiormente informato dei creditori.

Alla luce di quanto osservato, prima che dal giudice – che in sede di omologazione deve comunque verificare la ammissibilità e fattibilità del piano oltreché il raggiungimento delle maggioranze – la fattibilità del piano deve essere valutata dall'OCC nell'ambito della sua relazione. Come sostenuto³⁵ la valutazione della fattibilità del piano consiste *“come noto nella valutazione delle possibilità che la proposta possa ragionevolmente essere attuata, anche in termini economici. Ciò significa che le previsioni di piano (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo stesso o, in caso di continuità, di previsione di flussi), siano in grado di consentire nei termini anche temporali del piano, di assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse, cosa ben diversa ovviamente dal giudizio di convenienza, che attiene invece alla vantaggiosità del grado di soddisfacimento promesso rispetto alle aspettative provenienti dall'alternativa liquidatoria”*.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, la valutazione doveva essere svolta dal giudice sulla base degli elementi riportati nella relazione particolareggiata (per quanto taluni ritenessero che tale valutazione di fattibilità dovesse essere comunque oggetto di considerazione dall'OCC), dovendosi invece nel vigente quadro normativo espressamente pronunciarsi in merito il gestore della crisi, secondo criteri rigorosi. Tali considerazioni evidenziano la estrema rilevanza che riveste il piano che il debitore dovrà predisporre con l'aiuto dei suoi *advisor*. La proposta, come osservato, si basa sul piano ed è attraverso il piano che il debitore deve dimostrare la sussistenza dei presupposti della continuità che, in primo luogo, presuppongono la capacità di produrre un reddito ovvero il conseguimento di un margine reddituale in grado di creare una liquidità da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori anteriori.

Va, in ultimo, osservato come il decreto correttivo abbia puntualizzato il parametro di confronto della convenienza della proposta di concordato minore, precisando che l'alternativa liquidatoria debba essere individuata nella procedura di “liquidazione controllata”³⁶.

e) Indicazione presumibile dei costi della procedura.

Il gestore della crisi deve indicare le spese della procedura che appaiono necessarie alla luce delle attività da compiere anche in esecuzione del piano. In tal senso le spese di procedura vanno ricondotte

³⁵ A. CRIVELLI, *Concordato minore e concordato preventivo*, in Diritto della crisi, 21 dicembre 2022.

³⁶ In precedenza, il vago riferimento alla “procedura liquidatoria” ha comportato che in alcuni Tribunali fosse richiesto un raffronto perfino con la liquidazione stragiudiziale (r.acc.2/22 Tribunale di Lanciano).

ai compensi dell'OCC, dell'eventuale liquidatore nominato su istanza del debitore, alle spese correlate alle eventuali attività di liquidazione.

Si segnala che il decreto correttivo ha abrogato i punti f) e g) dell'art. 75, comma 2, CCII i quali prevedevano rispettivamente la necessità di indicare la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori nonché i criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Si tratta di informazioni che rappresentano il contenuto della proposta depositata dal debitore.

L'art. 76, comma 3, CCII prevede che, nella sua relazione, il gestore deve anche indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore³⁷. La norma richiama implicitamente gli articoli 124 e 124-bis TUB riguardanti appunto il merito creditizio. L'ente che intende erogare il credito è un operatore qualificato e come tale deve effettuare una adeguata valutazione del grado di solvibilità del soggetto finanziato e, quindi della sua capacità di rimborso del debito contratto.

La norma va letta in combinazione con l'art. 80, comma 4, CCII, recante la sanzione per l'istituto finanziatore che non avesse osservato tale comportamento responsabile, determinando la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, in quanto, in tali ipotesi, il creditore, anche dissenziente, non può presentare opposizione nella successiva fase di omologazione per contestare la convenienza della proposta.

5 La costruzione /predisposizione della proposta e del piano – Lo studio del piano

5.1 Considerazioni preliminari

Il piano è un documento essenziale in relazione alla domanda di concordato minore, la cui assenza o carente formulazione può comportare l'inammissibilità della proposta.

³⁷ La relazione illustrativa del Codice della crisi datata 10 gennaio 2019 aveva precisato, sul punto, che, in vista della valutazione della proposta di falcidia o dilazione del credito di eventuali finanziatori, assume particolare rilievo la parte della relazione in cui deve essere chiarito se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, nell'erogare il finanziamento, della capacità del debitore di adempiere, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

Si segnala, invece, che con riferimento alla valutazione del merito creditizio nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l'art. 68, comma 3, CCII prevede che tale valutazione vada condotta in relazione al "reddito disponibile del debitore, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

**a) Il piano in continuità**

Il legislatore ha con chiarezza manifestato un favor per le procedure di concordato minore in continuità rispetto a quello liquidatorio.

Il piano in continuità deve descrivere le cause che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento, la cui conoscenza è indispensabile per comprendere se le azioni previste saranno idonee al superamento della crisi; deve, infatti, prevedere i costi ed i ricavi relativi all'intera durata del piano oltre ai flussi di cassa che potranno generarsi nel medesimo periodo da destinare alla copertura sia dei debiti correnti che di quelli da ristrutturare.

In ogni caso il piano dovrà contenere tutti gli elementi che consentano ai creditori di potersi esprimere in maniera informata.

Anche nel caso della continuità indiretta il piano, anche se più semplice nella sua formulazione, dovrà indicare gli elementi finanziari e patrimoniali del terzo che proseguirà nella gestione dell'impresa destinati al soddisfacimento dei creditori.

Certo è che il piano deve essere confezionato tenendo conto delle caratteristiche e della dimensione del soggetto proponente.

È evidente che una piccola impresa commerciale non sarà tenuta a predisporre un piano industriale come si richiederebbe a una azienda più strutturata; tuttavia, anche soggetti di piccole dimensioni, non possono astenersi dal considerare alcuni elementi posti a base delle assunzioni su cui si basa il piano come la proiezione di scenari futuri, il confronto con i principali concorrenti, l'andamento del mercato di riferimento effettuando stress test per poter dimostrare la ragionevolezza, la congruità e la realizzabilità delle ipotesi proposte.

b) Il piano liquidatorio

Nell'ipotesi di concordato liquidatorio il piano deve indicare sia la misura delle risorse esterne messe a disposizione dal terzo – che l'art. 74, comma 2, CCII, come già accennato, richiede che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda – senza le quali il ricorso potrebbe risultare inammissibile, sia le eventuali garanzie offerte.

La norma non fornisce indicazioni su cosa debba intendersi con il termine apprezzabile e sarà compito del proponente dimostrare l'entità delle risorse esterne e la rilevanza che le stesse assumono rispetto all'attivo disponibile.

Infine, il piano deve indicare con chiarezza le modalità di liquidazione dei beni del debitore, i tempi prevedibili per la liquidazione e la tempistica dei pagamenti.

Il piano deve indicare in linea generale le modalità ovvero le strategie generali alla base del processo di risanamento nonché i tempi previsti per il superamento della crisi; in relazione ai tempi della durata del piano e alle scadenze dei pagamenti previsti per i pagamenti ai creditori richiamando i criteri



comunemente applicati nelle scienze aziendalistiche si ritiene ragionevolmente ammissibile una durata del piano di tre/cinque anni³⁸.

L'analisi dettagliata del piano unitamente alle considerazioni esposte dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata consentiranno ai creditori di operare una più attenta valutazione sulla effettiva soddisfazione del loro credito potendo così esprimere un voto informato e consapevole.

Nel seguito, si propongono alcuni modelli di proposta e di piano predisposte attenendosi alle *best practice* e linee guida del CNDCEC³⁹:

1. proposta e piano di concordato minore in continuità con appendice relativa all'impresa agricola;
2. proposta e piano di concordato minore in continuità per un professionista;
3. proposta e piano del concordato liquidatorio.

Si rappresenta che i piani sono stati elaborati considerando un arco temporale massimo di 5 anni.

Si riportano di seguito modelli di proposta e di piano:

1. proposta e piano di concordato minore in continuità con appendice relativa all'impresa agricola e al concordato minore in continuità per un professionista;
2. proposta e piano del concordato liquidatorio.

Non viene riproposta la relazione del gestore atteso che la stessa è stata oggetto nel 2024 del precedente lavoro di questa Commissione ⁴⁰.

³⁸ CNDCEC, *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, maggio 2022. I Principi sono richiamati da Tribunale di Mantova, 6 febbraio 2025, il quale, pur con riferimento agli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII, indica che la durata di un piano deve essere ricondotta a un arco temporale di massimo cinque anni, fermo restando che una durata maggiore deve essere adeguatamente motivata dall'attestatore che deve espressamente pronunciarsi sull'attendibilità delle previsioni annue successive al quinquennio.

³⁹ CNDCEC, *Principi per la redazione dei piani di risanamento*, cit., e CNDCEC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, maggio 2024.

⁴⁰ CNDCEC, *Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli O.C.C.*, op.cit.



5.2 Proposta e piano di concordato minore in continuità con appendice relativa all'impresa agricola e al concordato minore in continuità per un professionista;

Proposta di concordato minore ex art. 74 CCII

TRIBUNALE DI _____

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

ai sensi dell'art.74 d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Debitore/i: (Cognome e Nome)

assistito da: avv. (nel caso il debitore sia assistito da un avvocato/advisor)

Premessa

Il Sig./Sig.ra./Dott./Dott.ssa _____, nato a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante (se il concordato minore è presentato da una società) della società _____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ ovvero in qualità di titolare (se ditta individuale) di _____

(eventuale con l'assistenza dell'Advisor Dott./Dott.ssa _____, nato/a _____ il _____ CF: _____ domiciliato presso il proprio studio in _____ Via _____ n. _____

Pec _____ iscritto all'Ordine _____ di _____ al numero _____

Considerato che

- in data _____ ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi di _____ istanza per farsi assistere e supportare in funzione dell'apertura di procedura di concordato minore ex art. 74 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. _____ / _____ nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- in data _____ il Referente dell'O.C.C. di _____ ha nominato _____ quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 74 ss. CCII;

Deposita

una proposta di concordato minore in continuità nei termini di seguito illustrati e il piano allegato che ne costituisce parte integrante.

Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore

Il sottoscritto riporta di seguito gli elementi utili a dimostrare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

Preliminarmente si evidenzia la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett.

c) del CCII per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1.

**Presupposto soggettivo**

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, si evidenzia che:

(indicare la tipologia di soggetto che presenta la domanda di concordato minore precisando nell'ipotesi in cui il soggetto esercitasse attività di impresa che sussistano i presupposti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1 lett. d).

Si evidenzia inoltre l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Presupposto oggettivo

Relativamente al presupposto oggettivo, lo scrivente dichiara di trovarsi in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII in quanto *(indicare lo stato di sovraindebitamento)*

Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Si dichiara che non sussistono atti diretti a frodare le ragioni dei creditori come attestato anche dal Gestore nella propria relazione.

Documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII)

Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, CCII e specificatamente:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi anni concernenti tre anni anteriori, o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, come da tabella riepilogativa di seguito riportata.

Inserire tabella riepilogativa dell'elenco dei creditori con specifica indicazione delle somme dovute, delle rispettive cause di prelazione e del domicilio digitale

- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni.
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

(se persona fisica o ditta individuale): Il ricorrente, tenuto conto della domanda di concordato minore, indica i componenti del suo nucleo familiare con la sottoindicata documentazione:

- Buste paga
- Certificazioni uniche
- Documentazione relativa ad altre entrate del nucleo familiare



- Elenco delle spese mensili del nucleo familiare
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- Scritture contabili
- Dichiarazioni IVA – IRAP

Dalla documentazione messa a disposizione è possibile ricostruire la situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare come da tabelle di seguito riportate.

Inserire tabella sulla situazione reddituale.

Inserire tabella delle spese di mantenimento del nucleo familiare.

Le attività preliminari

Come indicato nella relazione particolareggiata del gestore, lo stesso ha dato atto di aver richiesto preliminarmente i seguenti documenti che sono stati discussi tra le parti:

- richiesta estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER);
- richiesta anagrafe rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate;
- richiesta delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta delle visure del Pubblico Registro automobilistico;
- richiesta della visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comune di ____;
- visura centrale rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- richiesta posizione debitoria presso gli istituti di credito ed altri finanziatori con i quali i debitori hanno avuto pregresse o ancora esistenti operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziario;
- visura presso registro imprese.

Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato

Essendo il debitore istante una impresa individuale / società di capitali / società di persone lo scrivente deposita la visura camerale storica effettuata presso il competente Registro delle Imprese.

Si riportano i seguenti dati del debitore:

- Denominazione
- Anno di costituzione
- Oggetto dell'attività
- Compagine societaria
- Cariche societarie



- Eventuali vicende societarie e operazioni straordinarie

Il debitore elenca i fatti caratterizzanti l'attività svolta:

(descrivere l'evoluzione dell'attività svolta).

Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII)

Al fine di ricostruire gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria si evidenzia quanto segue

(Riportare una descrizione delle cause dell'indebitamento ed in particolare di come si è formato l'indebitamento)

La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII)

(Indicare le circostanze che hanno determinato l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, che possono essere individuate a titolo d'esempio in: difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa, ridotta marginalità dell'attività svolta, eccessivi investimenti effettuati, importo degli oneri finanziari, ingresso di nuovi competitors nel mercato di operatività dell'impresa. Se persona fisica indicare anche gli aspetti personali quali difficoltà di salute, problemi attinenti alla famiglia ecc).

Si illustrano di seguito i dati in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore

Composizione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare (ed eventuali vincoli e gravami)

- Composizione quali-quantitativa del patrimonio mobiliare (ed eventuali vincoli e gravami)
- Capacità reddituale (analisi degli ultimi tre anni)
- Conto economico riclassificato degli ultimi tre anni (per esempio, a valore aggiunto)
- Eventuali redditi ulteriori rispetto all'attività di impresa (esempio, locazioni attive di immobili, partecipazioni, reddito del nucleo familiare).

Atti del debitore impugnati dai creditori

Non sono pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero essi stessi connotare un comportamento fraudolento *(se ci sono elencare quali)*.

Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro....., e afferiscono a *(a titolo esemplificativo)*:

- | | |
|---|----------|
| - Compenso OCC | Euro.... |
| - Pec della procedura | Euro.... |
| - Imposta di registro su sentenza di omologa | Euro.... |
| - Oneri di trascrizione, procedura su immobili o beni mobili registrati | Euro.... |



- Spese per procedure competitive (Perizia, costi di pubblicità, gestione, asta, imposte di registro e ipocatastale a seguito di cancellazione dei gravami) Euro....
- Gestione conto corrente della procedura Euro....
- Varie Euro....

Inserire tabella riepilogativa

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Varie		
Totale		euro _____

Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII)

(In questo paragrafo è fornita un modello per la descrizione del piano proposto, anche mediante puntuale descrizione dei dati dell'attivo e del passivo.

Per quanto concerne le prospettive economiche con riguardo alla tipologia di continuità aziendale si rimanda all'allegato Appendice lettera A).

Il sottoscritto espone il piano allegato alla domanda di accesso al concordato minore che, nel dettaglio, può articolarsi come segue:

Riepilogo dell'attivo concordatario

Le risorse destinabili alla copertura del fabbisogno concordatario possono essere riepilogate come segue *(si riporta un esempio di attivo)*:

- flussi della gestione generati dalla gestione medio-tempore fino a mesi ____ [] euro ____ *(riportare un eventuale business plan in un sottoparagrafo)* euro ____
- Attivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Attivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____

Totale attivo concordatario euro _____

Riepilogo del passivo concordatario euro _____



Passivo prededucibile euro ____

- Spesa di giustizia (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____
- Spese in prededuzione e spese di funzionamento (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____
- Passivo (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____

Passivo ipotecario euro ____

- Passivo (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____

Passivo privilegiato euro ____

- Passivo (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____
- Passivo (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____
- Passivo (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____

Passivo chirografario euro ____

- Passivo *ab origine* (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____
- Passivo *ab origine* (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____
- Passivo per degradazione dei crediti prelatizi incapienti (descrizione della posta) euro____rettifica euro____ valore finale rettificato euro____

Il Fabbisogno concordatario (si riporta un esempio di passivo)

Al fine di meglio comprendere i contenuti della presente proposta di concordato minore, si riepiloga di seguito il fabbisogno concordatario riclassificando i creditori per grado di privilegio al loro valore di estinzione:

- Spese di giustizia
- Spese in prededuzione e spese di funzionamento
- Crediti ipotecari
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 5 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2752 comma 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2753 c.c.
- Fondo di garanzia (eventuale)
- Creditori chirografari

Il fabbisogno concordatario complessivo risulterà pertanto pari a euro ____



Come è noto, tra *piano* e *proposta* esiste un rapporto causale rappresentabile come mezzo (il piano) per raggiungere il fine (la soddisfazione dei creditori nelle modalità evidenziate nella proposta), di modo che sarà la pratica attuazione dell'attività descritta dal piano a consentire l'ottenimento dei risultati attesi fissati nella proposta concordataria presentata ai creditori per la loro approvazione.

Il fabbisogno concordatario sarà soddisfatto con *(si riporta un esempio di risorse con cui soddisfare il fabbisogno)*:

- i **flussi di cassa** generati dalla gestione *medio-tempore* dell'attività di impresa ____ fino al ____ mese successivo all'omologa e comunque fino al completo soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo le percentuali stabilite per euro ____;
- le **risorse** derivanti dalla **vendita dell'immobile** per euro ____;
- le **risorse** derivanti dalla **vendita di beni mobili** per euro ____;

Ad avvenuta omologazione del concordato minore, che si presume verosimile possa intervenire entro il mese di ____, la procedura disporrà di risorse liquide derivanti dai flussi della gestione e dalla finanza esterna complessivamente pari a circa euro ____.

Tali risorse nell'imminenza della omologa consentiranno di pagare integralmente (100%):

- le spese di giustizia e di funzionamento;
- i crediti prededucibili;
- i crediti Ipotecari e privilegiati *(oppure indicare la percentuale di soddisfazione anche per i creditori privilegiati in base all'ordine degli stessi)*.

Si ritiene, invece, di soddisfare entro ____ dopo la vendita del bene immobile e dei beni mobili e nella percentuale proposta del ____%:

- i creditori chirografari.

Nella tabella che segue si riepilogano le risorse disponibili e il loro impiego:

(tabella riepilogativa redatta dal gestore come sintesi di quanto sopra indicato)

Le tempistiche di pagamento

I tempi di pagamento, come sopra indicati, si possono riepilogare come segue *(a titolo esemplificativo)*:

- al momento dell'omologa *pagamento spese di giustizia e creditori prededucibili*
- entro ____ mesi dall'omologa *pagamento creditore ipotecario*
- entro ____ mesi dall'omologa *pagamento creditori chirografari nelle % prospettata*

Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (art. 76, comma 2, lett. g)

La proposta di concordato minore prevede la formazione di classi che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lett. r) CCII, esprimono i creditori che hanno posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Le classi formate e i criteri adottata per la loro formazione sono i seguenti: *(descrizione)*



Si riportano di seguito (*oppure in una tabella*) le classi dei creditori previste dalla proposta, con distinta indicazione dei trattamenti a ciascuna riservati.

Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII)

Al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, è stata effettuata un'analisi comparativa tra:

- la proposta avanzata ai creditori e
- lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII

attraverso le seguenti modalità (*elencare la metodologia ovvero metodi di stima e di valorizzazione utilizzati per l'alternativa procedura liquidatoria*).

Beni mobili e beni mobili registrati

- Natura del bene;
- presenza di vincoli o gravami;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito per effettuare l'ipotesi liquidatoria).

Bene immobile

- Natura del bene;
- presenza di vincoli o gravami;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito per effettuare l'ipotesi liquidatoria).

Immobilizzazioni finanziarie

- Natura del bene;
- presenza di vincoli;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito per effettuare l'ipotesi liquidatoria).

Altri beni o valori da poter quantificare

L'analisi delle prospettive derivanti dalla Liquidazione controllata – anche tenendo conto delle eventuali azioni risarcitorie e revocatorie esercitabili ai sensi dell'art. 274 CCII – permette di prospettare un attivo potenzialmente ricavabile dalla liquidazione stessa che consentirebbe il soddisfacimento dei creditori nei termini e nelle percentuali di seguito indicate:

Creditore	Importo	% soddisfacimento	Termini di pagamento
_____	_____	_____	_____

Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio pegno o ipoteca

Ai sensi dell'articolo 75, comma 2, CCII, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati non integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, con riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione.

(Qualora il piano preveda il pagamento non integrale di tali creditori, sarà cura dell'OCC, per tramite del gestore della crisi incaricato, rilasciare un'attestazione che dovrà indicare in che misura il creditore prelatizio potrebbe essere soddisfatto dalla liquidazione dei beni su cui esercita la prelazione, in considerazione del generale rinvio all'applicabilità della disciplina del concordato preventivo effettuato dall'art. 74, comma 4, CCII, per quanto non previsto nella sezione specificatamente dedicata al concordato minore).

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la/lo scrivente ritiene che la proposta di concordato minore, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Voglia

l'Il.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 78 CCII, dichiarare aperta la procedura e disporre le comunicazioni a cura dell'OCC a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura.

Fascicolo dei documenti allegati

Si riportano i documenti allegati: *(riportare l'elenco analitico della documentazione allegata come richiamata nel testo del ricorso)*

Con osservanza

Luogo e data

(Firma del debitore)

digitale

**APPENDICE A - PIANO****a) La situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa**

Nel corso degli ultimi anni la situazione patrimoniale della società è stata la seguente:

Stato Patrimoniale	2022	2023	2024	2025
Immob. Immateriali				
Immob. Materiali				
Immob. Finanziarie				
Totale immobilizzazioni				
Rimanenze				
Crediti verso Clienti				
Debiti verso Fornitori				
Crediti verso altri				
Debiti verso altri				
Capitale circolante netto				
Crediti tributari e previdenziali				
Debiti tributari e previdenziali				
ATTIVO NETTO				
Fondo TFR				
Fondo per rischi ed oneri				
Debiti verso banche				
Disponibilità liquide				
Altre attività finanziarie				
Altre passività finanziarie				
Posizione finanziaria netta				
Capitale sociale				
Riserve ed utili (perdite) portati a				
Utile (perdita) di esercizio				
Patrimonio netto				
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO				

Breve commento dell'andamento storico delle principali variabili patrimoniali:

- Immobilizzazioni immateriali/materiali/finanziarie: sono costituite essenzialmente da
- Crediti e debiti commerciali: queste voci riportano l'ammontare dei rapporti commerciali in essere con clienti e fornitori.
- Rimanenze: la voce
- Crediti e debiti verso altri: si tratta di voci che riportano, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, altri crediti per caparre a fornitori, per risarcimenti assicurativi, stanziamenti vincolati per giudizi pendenti, finanziamento a terzi e altri debiti verso dipendenti, verso fondi pensione, ecc.
- Debiti verso istituti di credito con evidenza di quelli garantiti (sia MCC che fidejussioni, ecc).
- Debiti tributari: la voce rappresenta l'ammontare del debito in essere verso l'erario e gli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

La società ha inoltre presentato nel corso degli ultimi anni il seguente andamento economico:



Conto Economico	2022	2023	2024	2025
Ricavi da vendite e prestazioni				
Variazioni delle rimanenze				
Costi acquisto e per servizi				
Costi del Personale				
Godimento beni di terzi				
Oneri diversi di gestione				
EBITDA				
<i>EBITDA % sui Ricavi</i>				
Amm. Immateriali				
Amm. Materiali				
Sval. ed Accanton.				
EBIT				
Proventi e oneri finanziari				
Proventi e oneri straordinari				
Rett. Val. att. Fin.				
EBT				
Imposte e tasse				
Utile netto di esercizio				

Breve commento sull'andamento storico delle principali variabili economiche:

- Ricavi da vendite e prestazioni di servizi: il modello di *business* condotto dalla impresa _____ prevede sia la fornitura ai propri clienti dei servizi di _____, sia le attività di _____;
- I costi operativi sostenuti dalla Società fino al _____ sono stati rappresentati in massima parte dai costi del personale, acquisto materia prima, ecc.;
- Il rilevante risultato negativo dell'esercizio _____ risente, tra l'altro, delle ingenti rettifiche operate per riallineamenti di valore di poste patrimoniali ed eliminazione di crediti in sofferenza divenuti inesigibili anche a causa degli eventi pandemici.
- EBITDA: la marginalità operativa lorda, fatta eccezione per l'esercizio _____, nel _____ è tornata ad essere positiva nonostante un certo calo rispetto al _____. La circostanza è dovuta ad una riduzione meno che proporzionale dei costi fissi (in particolare di quelli riferiti alla manodopera) rispetto alla variazione del fatturato.
- EBIT ed EBT: nel _____, nel _____ e nel _____ gli ammortamenti non sono stati imputati al bilancio (D.L. 104/2020) per evitare ulteriori effetti negativi sul risultato d'esercizio. Per il _____ ciò ha migliorato le marginalità in esame rispetto a quella dell'esercizio _____.

b) Le strategie d'intervento per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria

Allo scopo di superare lo stato di crisi appena rappresentato, la società ha inteso attuare un piano di risanamento basato su _____ (indicare le principali strategie adottate o da adottare per il superamento della crisi).

**c) Continuità dell'attività: prospettive economiche / Business Plan**

La ristrutturazione del debito trova una sua giustificazione nella possibilità di assicurare la continuità aziendale per consentire ad un organismo produttivo di realizzare la sua funzione economica di produrre ricchezza e quella sociale di conservare posti di lavoro.

In particolare, il piano di risanamento di ____ prevede che la continuità dell'impresa sia realizzata attraverso la **continuità indiretta** e attraverso **quella diretta**.

La prima (*indiretta*) è realizzata mediante l'affitto di ramo di azienda ____ con il quale vengono esercitate tutte quelle attività previste da ____, con conseguente salvaguardia dei contratti con clientela da cui discende un fatturato annuo superiore ad Euro ____ ed un impiego di personale ad oggi pari a n. ____ unità, regolarmente contrattualizzate.

La seconda (*diretta*) è realizzata attraverso ____ (*indicare le attività da compiere*) con conseguente prospettiva di fatturato annuo così come riportato nella tabella sottostante e l'impiego di personale ad oggi pari n. ____ unità di cui:

- nr. ____ Responsabile Tecnico;
- nr. ____ Tecnici specializzati;
- nr. ____ Commerciale;
- nr. ____ Impiegata amministrativa.

La configurazione settoriale e temporale del fatturato conseguibile da ____ è rappresenta nell'allegato business plan (all. ____)

Lo sviluppo della redditività dell'attività e la descrizione dei connessi costi nonché l'evidenza di un flusso di cassa positivo che consenta alla gestione del ramo di ____ di sostenere l'onere di Euro ____, come contributo previsto nell'ambito della proposta economica, oltre alla devoluzione del canone di affitto d'azienda trova una adeguata descrizione nell'allegato *Business Plan* al quale si rimanda per i dettagli.

d) Obiettivi economici e patrimoniali relativi conti previsionali

(descrivere numericamente gli obiettivi da raggiungere per la sostenibilità del piano)

e) Distribuzione del fatturato, della redditività e qualità dei servizi

(riportare un'analisi della distribuzione del fatturato in relazione alle attività svolte e la redditività conseguita)

f) Il mercato di riferimento e l'incremento del fatturato

(descrivere le eventuali strategie per favorire incremento del fatturato dell'impresa)

**g) La sostenibilità del piano**

La sostenibilità del piano si fonda, prevalentemente: (i) sulla riscossione dei crediti nella misura realistica evidenziata nel Piano stesso, (ii) sulla percezione dei canoni di affitto e (iii) dalla successiva iniziativa commerciale/imprenditoriale.

(se esistente) I termini del contratto di affitto ramo d'azienda già formalizzati possono essere così di seguito sintetizzati:

- oggetto;
- durata;
- canone.

Per quanto riguarda i crediti verso clienti, gli stessi si caratterizzano per (*descrivere consistenza*)

Va precisato che i crediti sono derivanti dall'esito di un'accurata attività di *due diligence*.

In particolare, nella valutazione delle singole posizioni, sono stati applicati, per analogia i principi enucleati dalle *best practices* in materia bancaria, in ordine alla valutazione dei crediti di natura finanziaria.

Sulla base delle classificazioni che precedono, previa oggettiva prognosi di inadempienza-insolvenza del debitore, è stato applicato, posizione per posizione, un tasso di deterioramento, così da distinguere un valore lordo - pari al valore nominale del credito - da un valore netto (o di presumibile realizzo).

È stata verificata in concreto, per ciascuna posizione, la concorrenza dei seguenti requisiti:

- a) *Effettiva esigibilità del credito.*
- b) *Completezza della documentazione contrattuale e contabile.*
- c) *Solvibilità del debitore*

Alla luce delle indagini che precedono il debitore è stato qualificato come:

- c.1. solvibile
- c.2. inadempiente probabile;
- c-3. insolvente

avuto riguardo alle posizioni per cui non sia maturata la relativa prescrizione, secondo i criteri indicati alla lettera a), i crediti di cui all'elenco sono stati classificati come segue:

1. crediti che soddisfano i requisiti di cui alle lettere b (completezza della documentazione) e c1 (solvibilità) considerati al lordo del valore nominale;
2. crediti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b) (completezza della documentazione) ma relativi a posizioni suscettibili in c.2 (inadempienza probabile del debitore) quantificati mediante applicazione di un tasso di deterioramento prudenziale del 70% rispetto al valore nominale;



3. crediti prescritti ovvero maturati nei confronti di debitori insolventi (perché ad es. verso soggetti dichiarati insolventi ovvero ammessi a procedure concorsuali comunque pregiudizievoli per il credito chirografario) quantificati mediante applicazione di un tasso di deterioramento del 100% rispetto al valore nominale.

Si è giunti al valore nominale indicato in premessa di euro ____.

In via prudenziale, si è deciso di espungere dall'elenco, i crediti inferiori a € 2.500,00 in considerazione dell'eccessiva onerosità di gestione (spese legali da anticipare per il relativo recupero) e di impegno di risorse amministrative interne da dedicarvi, di guisa che l'ammontare dei crediti potenzialmente recuperabili è stato ricondotto ad euro ____, ulteriormente svalutato, in via prudenziale, di 1/3 (anche in considerazione del credito vantato nei confronti della Regione ____ risalente nel tempo), sì da ricavarne il dato di euro ____ effettivamente recuperabile.

Dall'analisi che precede si indica, dunque, in euro ____ l'importo dei crediti effettivamente recuperabili.

AZIONI RISARCITORIE E RECUPERATORIE ESPERIBILI

Azioni risarcitorie

(Evidenziare eventuali azioni risarcitorie esperibili nei confronti di terzi, da cui ricavare un possibile attivo, anche nei confronti degli amministratori. In merito serve analisi dettagliata sia in ordine agli importi sia alla loro recuperabilità in capo ai soggetti cui l'azione dovesse essere esercitata).

Azioni recuperatorie

(riportare breve descrizione delle azioni esperibili).

RAGIONI PER LE QUALI LA CONTINUITÀ AZIENDALE È FUNZIONALE AL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

La continuità aziendale, nei termini ampiamente tratteggiati nei paragrafi che precedono, è di certo l'unica funzionale al soddisfacimento dei creditori per i seguenti motivi *(riportare la descrizione che rendono maggiormente conveniente l'esercizio in continuità)*.

Di contro, l'alternativo scenario liquidatorio determinerebbe la vendita atomistica dei beni costituenti l'azienda deprimerebbe del tutto il valore dell'attivo, con soddisfazione per il ceto creditorio in percentuali nettamente inferiori.

L'ATTIVO

L'attivo disponibile per la soddisfazione del ceto creditorio deriva, in primo luogo, da _____ :

Ulteriori voci di attivo sono previste dalla liquidazione dei seguenti beni nonché dall'incasso di:

- Crediti per euro ____
- Crediti Vs. clienti per fatture da emettere per euro ____
- Realizzi per euro ____

DOCUMENTO

Il concordato minore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

- Affitto del ramo di azienda (da ____ 202_ a ____ 202_) per euro ____
- Utili di esercizio prospettici euro ____

TOTALE di euro ____

Si procede di seguito all'indicazione analitica delle singole voci di attivo.

Dai dati contabili esaminati alla data del ____ si evidenziano le seguenti attività

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL __/__/2025				
Descrizione conto	Valore contabile	Valore contabile	Rettifiche	Valore nell'attivo concordatario
ATTIVITA`				
TERRENI				
FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI				
COSTRUZIONI LEGGERE				
Aree Urbane				
TERRENI E FABBRICATI				
IMPIANTI GENERICI				
IMPIANTI SPECIFICI				
MACCHINARI				
IMPIANTI E MACCHINARIO				
MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO				
MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)				
AUTOCARRI/AUTOVETTURE				
AUTOMEZZI (ALTRI BENI)				
ARREDAMENTO				
ALTRI BENI MATERIALI				
ALTRI BENI				
FORN.IMMOB.MATERIALI C/ACCONTI				
IMMOBIL. IN CORSO E ACCONTI				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.				
PARTECIPAZIONI				
DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI				
DEPOSITO CAUZIONALE V/Cienti				
CREDITI IMMOBILIZZATI				
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
MERCI				
PRODOTTI FINITI E MERCI				
RIMANENZE				
CREDITI V/CLIENTI				
FATTURE DA EMETTERE				
CARTE DI CREDITO				
FATTURE DA EMETTERE oltre es. su				
ALTRI CREDITI V/CLIENTI				
ALTRI CREDITI V/CLIENTI				

DOCUMENTO

Il concordato minore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

IVA SU ACQUISTI				
ERARIO C/RITENUTE SUBITE				
ERARIO C/PIGN. SU CONTI				
CREDITI TRIBUTARI				
CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI				
NOTE CREDITO DA RICEVERE				
CREDITI V/FORNITORI				
CREDITI VARI				
ALTRI CREDITI				
C/C POSTALE				
BANCA				
DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
DENARO IN CASSA				
DENARO E VALORI IN CASSA				
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
RISCONTI ATTIVI				
RISCONTI ATTIVI				
COSTI ANTICIPATI				
COSTI ANTICIPATI				
RATEI E RISCONTI ATTIVI				
PERDITE PREGRESSE PER RETTIFICA				
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
RISULTATO DI ESERCIZIO				
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
Cessione d'azienda				
Cessione cespiti				
Affitto ramo d'azienda				
Utile d'esercizio aziendali				
Totale attivo				

IL PASSIVO

La massa debitoria risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al _____ è pari a euro _____

Si procede all'analisi di ogni singola posizione e alla individuazione, conformemente al dispositivo normativo, della eventuale causa di privilegio _____:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL __/__/

Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	Rettifiche	Valore del passivo concordatario
PASSIVITA'				
F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI				

DOCUMENTO

Il concordato minore nel Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT			
F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT			
CAPITALE SOCIALE			
CAPITALE			
RISERVA LEGALE			
RISERVA LEGALE			
RISERVA STRAORDINARIA			
ALTRE RISERVE			
PATRIMONIO NETTO			
DEBITI P/T.F.R.			
TFR LAVORO SUBORDINATO			
TFR LAVORO SUBORDINATO			
CAPARRA C/CESSIONI			
ANTICIPI C/CESSIONE			
ACCONTI			
ACCONTI			
DEBITI V/FORNITORI			
FATTURE DA RICEVERE			
ALTRI DEBITI V/FORNITORI			
ALTRI DEBITI V/FORNITORI			
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR			
ERARIO C/IVA			
IVA SU VENDITE			
ALTRI DEBITI TRIBUTARI			
DEB.TRIBUT.ESIG.OLTREES.SUCC.			
Erario c/ritenute da versare			
Erario c/ritenute da versare suc			
DEBITI ANNI PREC CART. INAIL			
DEBITI TRIBUTARI			
DEBITI TRIBUTARI			
ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.			
DEB.V/IST.PREV.ESIG.OLTRE			
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.			
DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.			
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI			
DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.			
DEBITI V/FONDI PENSIONE			
DEBITI DIVERSI			
DEBITI V/AFFITTUARIA			
ALTRI DEBITI			
ALTRI DEBITI			
TOTALE PASSIVITA`			
PERDITA DI ESERCIZIO			
TOTALE A PAREGGIO			



2. LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Dettaglio dell'offerta e formazione delle classi

La proposta ai creditori ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro, secondo le seguenti percentuali, vincolanti per il debitore:

- a) pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti in prededuzione;
- b) pagamento dei creditori ipotecari, nei limiti della capienza, entro quarantotto mesi (verificare coerenza);
- c) pagamento integrale del debito nei confronti dell'INPS oggetto di rottamazione secondo le scadenze prestabilite;
- d) pagamento dei creditori privilegiati *ex art. 2751-bis 1 c.c.*, nella misura del 100%, nel termine di sei mesi;
- e) pagamento nella misura del 90% dei creditori *ex artt. 2751-bis n. 2), n. 5) e n. 5-bis)* e degradazione a chirografo della restante parte;
- f) pagamento nella misura del ____ e degradazione a chirografo della restante parte;
- g) pagamento parziale dei crediti chirografari, nella misura del ____%:

Ne consegue un fabbisogno concordatario determinabile, in euro _____

Totale del passivo concordatario

Tipologia debito	Chirografo	Ipotecario	Prededuzione	Privilegio	Totale complessivo
Totale complessivo					

Con osservanza

Luogo e data

(Firma del debitore)

digitale

**Considerazioni sulla presentazione della proposta e del piano nel caso dell'imprenditore agricolo**

Si presenta di seguito un fac-simile di relazione sulla situazione patrimoniale, economico-finanziaria di un'impresa agricola che dovrà essere aggiornata e quanto più prossima alla data del deposito in tribunale.

Va infine tenuto conto delle specificità in tema di ricavi (esempio contributi specifici che sono liquidati anche a distanza di anni) e dei costi connessi all'attività agricola.

RELAZIONE AGGIORNATA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'IMPRESA AGRICOLA _____ ALLA DATA DEL _____

Allegato alla proposta di concordato minore artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019

Il sig. _____ è titolare dell'omonima impresa individuale agricola, impegnata nell'esercizio dell'attività di (coltivazione di prodotti agricoli (____) e allevamento di animali (____)) e opera in regime speciale (art. 34 d.P.R. n. 633/1972). L'azienda agricola operante in regime di contabilità semplificata è obbligata alla tenuta delle sole scritture contabili obbligatorie ai fini della determinazione dell'Iva; tali scritture contabili si limitano a semplici annotazioni delle operazioni sui registri IVA degli acquisti e delle vendite, con rappresentazione dei costi e dei ricavi nel conto economico (o conto profitto e perdite) ed esonero anche dalla redazione del bilancio di esercizio.

Tanto premesso, essendo la presente relazione obbligatoria per la presentazione della proposta di concordato minore, si provvede a esporre la situazione contabile al _____ e a riepilogare l'attivo patrimoniale e la situazione finanziaria (principalmente debitoria) del sig. _____

Situazione Economica al _____

RIEPILOGO DEI RICAVI				COSTI	RICAVI
Conto	Denominazione	periodo	progressivo		
TOTALI					

RIEPILOGO DEI COSTI					
Conto	Denominazione	periodo	progressivo		
TOTALI					
UTILE FISCALE					



Quindi alla luce dei dati sopra riportati alla data del _____ si espone un risultato positivo di euro _____.

Situazione Patrimoniale al _____

L'attivo patrimoniale è rappresentato dai terreni e fabbricati posseduti in parte in proprietà _____.

Il totale del patrimonio è così costituito:

Euro _____ fabbricati posseduti al _____%

Euro _____ terreni posseduti al _____%

Euro _____ terreni posseduti al _____%

I terreni strumentali all'attività agricola ammontano ad euro _____, mentre i fabbricati strumentali all'attività ammontano ad euro _____.

Il passivo è rappresentato dai seguenti importi:

debiti verso dipendenti;

debiti verso fornitori;

debiti tributari;

debiti bancari;

.....

Situazione Finanziaria al _____

Alla data del _____ l'impresa _____ ha generato un attivo circolante di circa _____ euro, derivante dall'attività agricola.

**Considerazioni sulla presentazione della proposta e del piano nel caso di professionista**

Il professionista può accedere alla procedura di concordato minore ovvero alla liquidazione controllata.

La particolarità del ricorso e del piano si basa sulla necessità che l'attività sia in continuità e che siano preventivati tutti i costi di funzionamento e fiscali connessi all'attività, incluso il versamento alla relativa cassa di previdenza.

È necessario quindi specificatamente indicare l'Albo di appartenenza, la volontà di proseguire l'attività di libero professionista per il periodo indicato a piano, indicare analiticamente la struttura attuale dello studio e le modalità organizzative dello stesso (anche in ordine al personale dipendente attualmente impiegato), la composizione dei ricavi e gli eventuali mandati professionali attivi e quelli in scadenza.



5.3 Proposta e piano di concordato minore liquidatorio.

Proposta di concordato minore ex art. 74 CCII

TRIBUNALE DI _____

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE LIQUIDATORIO

ai sensi dell'art.74 d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14

Debitore/i: (Cognome e Nome)

assistito da: avv. (nel caso il debitore sia assistito da un avvocato/advisor)

Premessa

Il Sig./Sig.ra./Dott./Dott.ssa _____, nato a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante (se il concordato minore è presentato da una società) della società _____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ ovvero in qualità di titolare (se ditta individuale) di _____

(eventuale con l'assistenza dell'Advisor Dott./Dott.ssa _____, nato/a _____ il _____ CF: _____ domiciliato presso il proprio studio in _____ Via _____ n. _____ Pec _____ iscritto all'Ordine _____ di _____ al numero _____

Considerato che

- in data _____ ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi di _____ istanza per farsi assistere e supportare in funzione dell'apertura di procedura di concordato minore ex art. 74 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. _____ / _____ nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- in data _____ il Referente dell'O.C.C. di _____ ha nominato _____ quale professionista incaricato/a di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 74 ss. CCII;

Deposita

una proposta di concordato minore liquidatorio nei termini di seguito illustrati e il piano allegato che ne costituisce parte integrante.

Presupposti di ammissibilità della procedura di concordato minore

Il sottoscritto riporta di seguito gli elementi utili a dimostrare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

Preliminarmente si evidenzia la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1.

**Presupposto soggettivo**

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, si evidenzia che:

(indicare la tipologia di soggetto che presenta la domanda di concordato minore precisando nell'ipotesi in cui il soggetto esercitasse attività di impresa che sussistano i presupposti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1 lett. d).

Si evidenzia inoltre l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Presupposto oggettivo

Relativamente al presupposto oggettivo, lo scrivente dichiara di trovarsi in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII in quanto *(indicare lo stato di sovraindebitamento)*

Atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Si dichiara che non sussistono atti diretti a frodare le ragioni dei creditori come attestato anche dal Gestore nella propria relazione.

Documentazione prodotta dal debitore (art. 75, comma 1, lett. a) b) c) d) e) CCII)

Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'art. 75, comma 1, CCII e specificatamente:

- il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi (anni: ____) o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.

(Inserire tabella riepilogativa dell'elenco dei creditori con specifica indicazione delle somme dovute, delle rispettive cause di prelazione e del domicilio digitale)

f) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII compiuti negli ultimi cinque anni.

g) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

(Se persona fisica o ditta individuale)

Il ricorrente, tenuto conto della domanda di concordato minore, indica i componenti del suo nucleo familiare con la sottoindicata documentazione:

- Buste paga
- Certificazioni uniche



- Documentazione relativa ad altre entrate del nucleo familiare
- Elenco delle spese mensili del nucleo familiare
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- Scritture contabili
- Dichiarazioni IVA – IRAP

Dalla documentazione messa a disposizione è possibile ricostruire la situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare, come da tabelle di seguito riportate.

Inserire tabella sulla situazione reddituale.

Inserire tabella delle spese di mantenimento del nucleo familiare.

Le attività preliminari

Come indicato nella relazione particolareggiata del gestore, lo stesso ha dato atto di aver richiesto preliminarmente i seguenti documenti che sono stati discussi tra le parti:

- richiesta estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER);
- richiesta anagrafe rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate;
- richiesta delle visure catastali ed ipotecarie;
- richiesta delle visure del Pubblico Registro automobilistico;
- richiesta della visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comune di ____;
- visura centrale rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- richiesta posizione debitoria presso gli istituti di credito ed altri finanziatori con i quali i debitori hanno avuto pregresse o ancora esistenti operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziario;
- visura presso registro imprese.

Cenni storici e giuridici del soggetto sovraindebitato

Essendo il debitore istante una impresa individuale / società di capitali / società di persone lo scrivente deposita la visura camerale storica effettuata presso il competente Registro delle Imprese

Si riportano i seguenti dati del debitore:

- Denominazione
- Anno di costituzione
- Oggetto dell'attività
- Compagine societaria



- Cariche societarie
- Eventuali vicende societarie e operazioni straordinarie

Il debitore elenca i fatti caratterizzanti l'attività svolta:

(descrivere l'evoluzione dell'attività svolta).

Origini e cause del sovraindebitamento (art. 76, comma 2, lett. a) primo periodo, CCII)

Al fine di ricostruire gli avvenimenti e le motivazioni che hanno generato l'insorgenza dell'esposizione debitoria si evidenzia quanto segue

(Riportare una descrizione delle cause dell'indebitamento ed in particolare di come si è formato l'indebitamento.)

La diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni (art. 76 comma 2, lett. a) secondo periodo, CCII)

(Indicare le circostanze che hanno determinato l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, che possono essere individuate a titolo d'esempio in: difficoltà economiche e finanziarie dell'impresa, ridotta marginalità dell'attività svolta, eccessivi investimenti effettuati, importo degli oneri finanziari, ingresso di nuovi competitors nel mercato di operatività dell'impresa. Se persona fisica indicare anche gli aspetti personali quali difficoltà di salute, problemi attinenti alla famiglia ecc.).

Si illustrano di seguito i dati in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore

Composizione quali-quantitativa del patrimonio immobiliare (ed eventuali vincoli e gravami)

- Composizione quali-quantitativa del patrimonio mobiliare (ed eventuali vincoli e gravami)
- Capacità reddituale (analisi degli ultimi tre anni)
- Conto economico riclassificato degli ultimi tre anni (per esempio, a valore aggiunto)
- Eventuali redditi ulteriori rispetto all'attività di impresa (esempio, locazioni attive di immobili, partecipazioni, reddito del nucleo familiare).

Atti del debitore impugnati dai creditori

Non sono pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori, che potrebbero essi stessi connotare un comportamento fraudolento *(se ci sono elencare quali)*.

Finanza Esterna

Ai sensi dell'art. 74, comma 2, CCII il concordato minore liquidatorio può essere proposto esclusivamente quando è previsto un apporto di risorse esterne che "aumentino in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori al momento della presentazione della domanda"; non essendo fissata una percentuale minima, è rimessa al Giudice la valutazione, caso per caso, dell'apprezzabilità.



La presente proposta di concordato liquidatorio con apporto di finanza esterna soddisfa la prescrizione della norma in quanto sicuramente il soddisfacimento dei creditori è aumentato in maniera apprezzabile.

Il debitore formula quindi la presente proposta che prevede la messa a disposizione della somma di euro da parte di importo che è garantito da (fidejussione/vincolo di destinazione, ecc.) ovvero somma che è già disponibile e conservata presso

Ciò consente la soddisfazione dei creditori nelle seguenti percentuali ed entro ... giorni dall'omologa:

100% delle prededuzioni;

...% del credito privilegiato;

...% dei crediti privilegiati declassati a chirografo in quanto non soddisfatti o non integralmente soddisfatti con finanza esterna e dei crediti chirografari.

Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro __ e afferiscono a (*a titolo esemplificativo*):

- Compenso OCC euro....
- Pec della procedura euro....
- Imposta di registro su sentenza di omologa euro....
- Oneri di trascrizione, procedura su immobili o beni mobili registrati euro....
- Spese per procedure competitive (Perizia, costi di pubblicità, gestione, asta, imposte di registro e ipocatastale a seguito di cancellazione dei gravami) euro....
- Gestione conto corrente della procedura euro....
- Varie Euro....

Inserire tabella riepilogativa

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Varie		
Totale		euro _____

**Costi presumibili della procedura (art. 76, comma 2, lett. e), CCII)**

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro ____, e afferiscono a (*a titolo esemplificativo*):

- Compenso OCC euro....
- Pec della procedura euro....
- Imposta di registro su sentenza di omologa euro....
- Oneri di trascrizione, procedura su immobili o beni mobili registrati euro....
- Spese per procedure competitive (Perizia, costi di pubblicità, gestione, asta, imposte di registro e ipocatastale a seguito di cancellazione dei gravami), euro....
- Gestione conto corrente della procedura, euro....
- Varie Euro....

Inserire tabella riepilogativa

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Varie		
Totale		euro _____

Il piano: le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfazione dei creditori (art. 76, comma 2, lett. f), CCII).

(Si fornisce descrizione del piano proposto, anche mediante puntuale descrizione dei dati dell'attivo e del passivo).

Il sottoscritto espone di seguito il piano allegato alla domanda di accesso al concordato minore che, nel dettaglio, può articolarsi come segue:

- **Riepilogo dell'attivo concordatario**

Le risorse destinabili alla copertura del fabbisogno concordatario alla luce di quanto indicato nei paragrafi che precedono possono essere riepilogate come segue (*si riporta un esempio di attivo*):



- (se prevista) flussi della gestione generati dalla gestione medio-tempore fino a mesi ____ []
euro ____ euro ____
- Attivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Attivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Flusso generato dalla finanza esterna che sarà erogata dal sig. ____ per euro ____

Totale attivo concordatario euro ____

- **Riepilogo del passivo concordatario euro ____**

Passivo preveducibile euro ____

- Spesa di giustizia (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Spese in prededuzione e spese di funzionamento (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Passivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____

Passivo ipotecario euro ____

- Passivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____

Passivo privilegiato euro ____

- Passivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Passivo (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Passivo (descrizione della posta) euro ____ elisione euro ____ valore finale rettificato euro ____

Passivo chirografario euro ____

- Passivo *ab origine* (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Passivo *ab origine* (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____
- Passivo per degradazione dei crediti prelatizi incapienti (descrizione della posta) euro ____ rettifica euro ____ valore finale rettificato euro ____

- **Il Fabbisogno concordatario (si riporta un esempio di passivo)**



Al fine di meglio comprendere i contenuti della presente proposta di concordato minore, si riepiloga di seguito il fabbisogno concordatario riclassificando i creditori per grado di privilegio al loro valore di estinzione:

- Spese di giustizia
- Spese in prededuzione e spese di funzionamento
- Crediti ipotecari
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 5 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2752 comma 1 c.c.
- Crediti privilegiati ex art. 2753 c.c.
- Fondo di garanzia (eventuale)
- Creditori chirografari

Il fabbisogno concordatario complessivo risulterà pertanto pari a euro _____

Come è noto tra *piano* e *proposta* esiste un rapporto causale rappresentabile come mezzo (il piano) per raggiungere il fine (la soddisfazione dei creditori nelle modalità evidenziate nella proposta), di modo che sarà la pratica attuazione dell'attività descritta dal piano a consentire l'ottenimento dei risultati attesi fissati nella proposta concordataria presentata ai creditori per la loro approvazione.

Si deve quindi ricordare, allora, che il fabbisogno concordatario sarà soddisfatto con (*si riporta un esempio di risorse con cui soddisfare il fabbisogno*):

- (se esistente) i **flussi di cassa** generati dalla gestione *medio-tempore* dell'attività di impresa/professionale _____ fino al _____ mese successivo all'omologa e comunque fino al completo soddisfacimento dei creditori concorsuali secondo le percentuali stabilite;
- la **liquidità riveniente dalla finanza esterna** _____ che sarà erogato dal Sig. _____ per euro _____;
- le **risorse** derivanti dalla **vendita dell'immobile per euro**
- le **risorse** derivanti dalla **vendita di beni mobili per euro**

Ad avvenuta omologazione del concordato minore, che si presume verosimile possa intervenire entro il mese di _____, la procedura disporrà di risorse liquide derivanti dai flussi della gestione e dalla finanza esterna complessivamente pari a circa euro _____.

Tali risorse nell'imminenza della omologa consentiranno di pagare integralmente (100%):

- le spese di giustizia e di funzionamento;
- i crediti prededucibili;
- i crediti ipotecari e privilegiati (*oppure indicare la percentuale di soddisfazione anche per i creditori privilegiati in base all'ordine degli stessi*).



Si ritiene, invece, di soddisfare entro _____ dopo la vendita del bene immobile e dei beni mobili e nella percentuale proposta del _____%:

- i creditori chirografari.

Nella tabella che segue si riepilogano le risorse disponibili e il loro impiego:

(tabella riepilogativa redatta dal gestore come sintesi di quanto sopra indicato).

Le tempistiche di pagamento

I tempi di pagamento, come sopra indicati, si possono riepilogare come segue *(a titolo esemplificativo)*:

- al momento dell'omologa *pagamento spese di giustizia e creditori prededucibili*
- entro __ mesi dall'omologa *pagamento creditore ipotecario*
- entro __ mesi dall'omologa *pagamento creditori chirografari nelle % prospettata.*

Indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi

La proposta di concordato minore prevede la formazione di classi che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lett. r) CCII, esprimono i creditori che hanno posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Le classi formate e i criteri adottata per la loro formazione sono i seguenti: _____.

Si riportano di seguito *(oppure in una tabella)* le classi dei creditori previste dalla proposta, con distinta indicazione dei trattamenti a ciascuna riservati.

Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d) secondo periodo, CCII)

Al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si è effettuato un'analisi comparativa tra:

- la proposta prospettata, comprensiva della finanza terza;
- lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII *(elencare la metodologia ovvero metodi di stima e di valorizzazione utilizzati).*

Beni mobili

- Natura del bene;
- presenza di vincoli o gravami;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito della procedura richiesto da gestore della crisi).

Bene immobile

- Natura del bene;
- presenza di vincoli o gravami;



- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito della procedura richiesto da gestore della crisi).

Immobilizzazioni finanziarie

- Natura del bene;
- presenza di vincoli;
- valore (indicazioni del valore e dei metodi utilizzati dal perito della procedura richiesto da gestore della crisi).

Altri beni o valori da poter quantificare

L'analisi delle prospettive derivanti dalla Liquidazione controllata – anche tenendo conto delle eventuali azioni risarcitorie e revocatorie esercitabili ai sensi dell'art. 274 CCII – permette di prospettare un attivo potenzialmente ricavabile dalla liquidazione stessa che consentirebbe il soddisfacimento dei creditori nei termini e nelle percentuali di seguito indicate:

Creditore	Importo	% soddisfacimento	Termini di pagamento
_____	_____	_____	_____.

Pagamento non integrale dei creditori assistiti da privilegio pegno o ipoteca

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati non integralmente, purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, con riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti su cui insiste la causa di prelazione.

(Qualora il piano preveda il pagamento non integrale di tali creditori, sarà cura dell'OCC, per tramite del gestore della crisi incaricato, rilasciare un'attestazione che dovrà indicare in che misura il creditore prelatizio potrebbe essere soddisfatto dalla liquidazione dei beni su cui esercita la prelazione, in considerazione del generale rinvio all'applicabilità della disciplina del concordato preventivo effettuato dall'art. 74, comma 4, CCII, per quanto non previsto nella sezione specificatamente dedicata al concordato minore).

Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la/lo scrivente ritiene che la proposta di concordato minore, pur con l'alea che caratterizza ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile,

Voglia

l'Il.mo Tribunale, ai sensi dell'art. 78 CCII, dichiarare aperta la procedura e disporre le comunicazioni a cura dell'OCC a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura.



DOCUMENTO

Il concordato minore nel Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

Fascicolo dei documenti allegati

Si riportano i documenti allegati: *(riportare l'elenco analitico della documentazione allegata come richiamata nel testo della relazione)*

Con osservanza

Luogo e data

(Firma del debitore)

digitale



6 Il procedimento

6.1 Il decreto di apertura della procedura di concordato minore

Come si è avuto modo di evidenziare nei precedenti capitoli la domanda di concordato minore deve essere presentata al tribunale competente tramite un OCC; l'art. 78 CCII disciplina il procedimento di apertura della procedura.

Una volta presentata la domanda di concordato minore da parte del debitore il giudice esegue una verifica preliminare sulla regolarità e l'ammissibilità della stessa.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali e legali sui debiti fino alla chiusura della liquidazione salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Se la domanda rispetta i requisiti previsti dalla normativa ovvero non venga ravvisata la sussistenza di requisiti di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII il giudice emette un **decreto di apertura della procedura** di cui viene disposta, a cura dell'OCC, la comunicazione unitamente alla proposta a tutti creditori.

Si deve al decreto correttivo l'introduzione della possibilità accordata al giudice di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti così come previsto, peraltro, nel procedimento di apertura del concordato preventivo (art. 78, comma 1, secondo periodo, CCII).

Con riferimento all'ammissibilità deve ritenersi attribuito al giudice il compito di verificare, in primo luogo, l'assenza di cause di inammissibilità (come disciplinate dall'art. 77 CCII, su cui *supra* par. 3.3), sinteticamente rappresentate dalla mancanza della documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCII, dall'assenza dei requisiti dimensionali per l'accesso alla procedura, dall'aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda ovvero già per due volte, dal compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori) e, più in generale, la conformità della proposta alle disposizioni previste con particolare riguardo anche al rispetto delle clausole di prelazione; assumono rilevanza, in tal senso, le disposizioni di cui all'art. 74, comma 3, CCII (che disciplinano il contenuto minimo della proposta e la possibile formazione delle classi) e dell'art. 75, comma 2, CCII che, come già osservato, prevede la possibilità che i crediti privilegiati, muniti di pegno o ipoteca possano essere soddisfatti parzialmente purché sia garantito il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, rispetto alla posizione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tenendo in considerazione il valore di mercato dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Come è noto, il Codice della crisi attribuisce al valore di liquidazione un ruolo centrale nelle procedure di ristrutturazione della crisi – nel concordato minore come nel concordato preventivo⁴¹ – in quanto i)

⁴¹ M. GREGGIO – M- RAZZINO, *Il valore di liquidazione dei beni: brevi considerazioni basate su osservazioni empiriche*, in Diritto della Crisi del 23 Aprile 2024.



costituisce il parametro di base per verificare la convenienza rispetto all'unica alternativa percorribile;
ii) delimita il perimetro applicativo della regola della *absolute priority rule* nella distribuzione dell'attivo;
iii) offre al singolo creditore il diritto di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito.

In materia di distribuzione del ricavato nel concordato minore, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte ⁴² la quale ha ribadito che la proposta di concordato minore non può derogare all'ordine di prelazione dei creditori e, in caso contrario, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità sin dalla fase di ammissione, al di là delle ipotesi tassative previste dall'articolo 77 CCII; in definitiva la Corte di Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto: *“La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell'art. 77 C*

Ciò premesso, si osserva che il decreto di apertura segna l'inizio della procedura e determina alcuni effetti immediati; contiene, inoltre, una serie di incombenze la cui esecuzione è espressamente affidata, dall'art. 78 comma 3, CCII, all'OCC. In particolare, il giudice:

- a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al

⁴² Cass., civ., 28 ottobre 2025, n. 28574, cit.; il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un professionista che aveva presentato una proposta di concordato minore per far fronte al proprio stato di sovraindebitamento, proponendo il pagamento integrale del debito ipotecario e il pagamento in misura del 5% di tutti gli altri debiti, sia privilegiati (Entrate, Inps e Inail) che chirografari, dilazionato in sessanta rate mensili. Il tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la proposta. La Corte d'appello ha confermato le conclusioni cui era addivenuto il tribunale, affermando che il “contenuto libero” della proposta di concordato minore stabilito dall'art. 74 CCII non consente la deroga della *par condicio creditorum* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. trattandosi di istituto soggetto all'applicazione delle disposizioni in tema di concordato preventivo in quanto compatibili, per l'espresso richiamo dell'art. 74, comma 4, CCII alle norme del capo III dello stesso titolo. Tale assunto trova conferma nell'art. 75, comma 2, CCII, che consente la soddisfazione non integrale dei creditori prelatizi solo a determinate condizioni, che nel caso esaminato non venivano rispettate, poiché tutti i creditori privilegiati diversi dall'ipotecario subivano la medesima falcidia del 95%. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso affermando che “è indubitabile che esula completamente dal paradigma concordatario una proposta che, come quella per cui è causa, parifichi nel trattamento i creditori privilegiati e chirografari, in assenza di una norma che espressamente lo consenta” non potendo essere considerato l'art. 74, comma 3 CCII, “laddove prevede(va) la libertà di contenuto della proposta di concordato minore – cosa ben diversa dalla libertà di trattamento dei creditori – come poi il decreto correttivo del 2024 ha inteso chiarire, espungendo l'ambiguo riferimento al ‘contenuto libero’ e lasciando in essere solo la possibilità di «soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma»”.



decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; unitamente alla comunicazione dell'adesione il creditore dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica certificata;

- d) su istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Dopo l'emissione del decreto di apertura gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Il **decreto di apertura non è soggetto a reclamo**, il che significa che non può essere impugnato dai creditori o da altri soggetti coinvolti. Questa previsione normativa è finalizzata a garantire una maggiore celerità della procedura, evitando il rischio di dilazioni temporali e strumentalizzazioni da parte dei creditori dissenzienti.

Qualora, invece, non ricorrano le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale che provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Questa disposizione, introdotta dal decreto correttivo, prevede altresì che nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possano essere modificati e si rendano applicabili gli artt. 737 e 738 c.p.c.; la relazione illustrativa ha motivato l'individuazione del tribunale, quale giudice di secondo grado, *“con il fatto che, nel caso di specie, si tratta di un'inammissibilità dichiarata sulla base di evidenze carenze del piano, della proposta o della documentazione depositata a supporto”*. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti: questa previsione normativa intende ribadire la competenza del giudice monocratico sull'apertura della procedura evitando interpretazioni che onerano il giudice del reclamo dell'adozione di misure e di decisioni che non sono sue proprie, in contrasto con i criteri di efficienza che devono ispirare le procedure in esame ⁴³.

6.2 La nomina del Commissario Giudiziale ex art. 78, comma 2, CCII

L'art. 78, comma 2-bis, CCII⁴⁴, in deroga a quanto in linea generale previsto dall'art. 65 CCII (il quale dispone che nelle procedure di sovraindebitamento i compiti di commissario giudiziale sono svolti

⁴³ Cfr. Relazione Illustrativa al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

⁴⁴ La disposizione è stata modificata dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di attuazione della Direttiva (UE) n. 1023/2019, che ha introdotto il comma 2-bis.



dall'OCC), prevede la possibilità che il giudice, con il decreto non soggetto a reclamo che dichiara l'apertura della procedura, nomini un commissario giudiziale se:

- è stata disposta sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- è proposta domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;
- la nomina è richiesta dal debitore.

Alla ricorrenza di una di queste fattispecie, quindi, il giudice può nominare un commissario giudiziale che da quel momento si sostituisce all'OCC.

L'inserimento della previsione non parrebbe sorretta da valide motivazioni, risultando piuttosto in controtendenza rispetto alle esigenze di semplificazione e di contenimento dei costi tipiche delle procedure di sovraindebitamento, che hanno ispirato anche quanto disposto nell'art. 65 CCII prima richiamato che prevede la facoltatività della nomina dell'attestatore.

Pertanto, nessuna indicazione viene fornita in ordine al coordinamento tra le due figure – OCC e commissario giudiziale – anche se debba ritenersi che trattasi di una vera e propria sostituzione nell'esercizio delle medesime funzioni già assegnate all'OCC a partire dal momento di avveramento delle condizioni e di realizzazione dei presupposti considerati nello stesso art. 78, comma 2-bis, CCII. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022 al quale si deve l'inserimento del predetto comma 2-bis chiarisce che l'introduzione della nomina del commissario è giustificata dalla necessità di individuare un professionista, scelto dall'autorità giudiziaria, a tutela dei creditori in aderenza a quanto previsto dalla Direttiva Insolvency⁴⁵ essendo le funzioni di commissario giudiziale svolte dall'OCC⁴⁶.

⁴⁵ Cfr. art. 5, par. 3, della Direttiva in forza del quale: "1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.

2. Ove occorra, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione è decisa caso per caso, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista.

3. Gli Stati membri provvedono alla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione per assistere il debitore e i creditori nel negoziare e redigere il piano almeno nei seguenti casi:

a) quando, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, una sospensione generale delle azioni esecutive individuali è concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa e detta autorità decide che tale professionista è necessario per tutelare gli interessi delle parti;

b) quando il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti conformemente all'art. 11; oppure

c) quando la nomina è richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori, purché, in quest'ultimo caso, i creditori si facciano carico del costo del professionista".

⁴⁶ Nella Relazione illustrativa si legge testualmente che: "I rilievi sollevati dal Consiglio di Stato (parere 13.05.2022) sull'ambito di applicazione soggettivo della direttiva, con particolare riferimento alle imprese agricole, hanno stimolato una riflessione sulla necessità di una completa attuazione delle disposizioni europee anche per le imprese minori. In tale ottica è stata inserita nell'articolo 78 il comma 2-bis contenente le previsioni dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva sulla nomina del Commissario giudiziale. La disciplina del concordato minore, infatti, affida le funzioni tipiche del commissario giudiziale all'OCC e cioè ad un organismo non di nomina giudiziale che è interessato dal debitore prima di presentare la domanda di concordato.

Tale peculiarità rendeva carente, per le imprese minori, l'attuazione della predetta disposizione della direttiva che impone, in presenza di determinate circostanze, riportate nella norma (ad eccezione della previsione di nomina su richiesta dei creditori



Qualora intervenga la nomina del commissario giudiziale, quindi, la stessa assorbirà la figura dell'OCC. In particolare, sarà compito del commissario giudiziale verificare la veridicità dei dati forniti dal debitore, per evitare abusi o manovre elusive, monitorare l'operato del debitore e segnalare eventuali violazioni del piano, gestire il processo di votazione dei creditori garantendo equità e trasparenza, supportare il tribunale nell'omologazione del concordato e nella sua eventuale esecuzione.

La nomina del commissario, sebbene non obbligatoria, può risultare determinante nei casi in cui sia necessario un controllo più rigoroso sul rispetto del piano. Tuttavia, il suo coinvolgimento comporta anche costi aggiuntivi per il debitore, motivo per cui sarebbe opportuno un'attenta valutazione prodromica alla nomina.

Per via del rinvio alle disposizioni del Capo III contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII, al commissario giudiziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 92 CCII e, in particolare, lo stesso è pubblico ufficiale, ha compiti di informazione per i creditori nonché obblighi di comunicazione al pubblico ministero circa i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. Non sembra, invece, applicabile l'obbligo informativo ai creditori finalizzato alla presentazione di proposte concorrenti⁴⁷.

Si è ritenuto, sin dall'inizio, che al commissario non si applicasse la previsione dell'art. 92, comma 3, ultimo periodo⁴⁸ propria infatti della fase "prenotativa": la nomina del commissario, infatti, viene prevista nel concordato minore solo col decreto di ammissione. Il decreto correttivo ha confermato tale impostazione avendo escluso espressamente, con la modifica dell'art. 65, comma 2, CCII, l'applicabilità dell'art. 44 CCII.

Alla luce di quanto sopra, la previsione normativa della possibile nomina di un commissario giudiziale appare riconducibile a casi che presentino profili di particolare complessità, sebbene come difficoltà effettive possano essere individuate piuttosto nella fase di elaborazione del piano e della proposta, e dunque in un momento antecedente a quello considerato nella norma.

In relazione alla nomina del commissario giudiziale si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione⁴⁹ nella quale il giudice di legittimità ha enunciato il principio secondo il quale in tema di concordato minore con prosecuzione dell'attività professionale, nell'ipotesi di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, CCII, il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato anche se qualificato come perentorio dal giudice) integri una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche attraverso tale condotta, l'eventuale

che non è attuabile in quanto, secondo il diritto interno, le domande di accesso a strumenti di regolazione concordata della crisi, sono presentate esclusivamente dal debitore) la nomina di un professionista da parte dell'autorità giudiziaria".

⁴⁷ A. CRIVELLI, op. cit.

⁴⁸ A. CRIVELLI, op. cit.

⁴⁹ Cass. civ., sentenza 30 giugno 2025, n. 17721.



manca di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e) CCII.

6.3 Il ruolo dei creditori: l'approvazione del concordato minore

Il ruolo dei creditori nella procedura di concordato minore è fondamentale poiché sono chiamati a valutare e approvare la proposta di ristrutturazione avanzata dal debitore; l'obiettivo di questa fase è garantire che i creditori possano esprimere un giudizio consapevole sulla sostenibilità del piano e sulla convenienza della sua approvazione rispetto a un'eventuale alternativa procedura liquidatoria.

L'articolo 79 CCII prevede, in particolare, un meccanismo di voto che garantisce un processo decisionale trasparente e bilanciato, volto a tutelare sia il debitore che gli stessi creditori. Nel decreto di apertura, come già osservato, il giudice dispone che tutti i creditori siano informati della proposta di concordato e del termine entro il quale devono esprimere la propria adesione a mezzo posta elettronica certificata.

La stessa disposizione prevede che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**.

La normativa richiama espressamente il principio del silenzio-assenso in base al quale, in mancanza di comunicazione all'OCC (di adesione o di eventuale dissenso) nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia comunque prestato il proprio assenso; il creditore farà pervenire la propria adesione, o l'eventuale dissenso, a mezzo posta elettronica certificata avendo cura di indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII; in mancanza, infatti, le eventuali successive comunicazioni saranno effettuate mediante l'alternativo meccanismo del deposito nel fascicolo informatico.

La validità dell'adesione o del dissenso del creditore è, pertanto, subordinata alla trasmissione all'OCC a mezzo PEC, nonché al rispetto del termine assegnato dal giudice nel decreto di apertura (comunque non superiore a trenta giorni); il mancato rispetto di ciascuna delle condizioni indicate determinerebbe l'invalidità del "voto" espresso dal creditore e la conseguente impossibilità di considerarlo nel calcolo delle maggioranze dovendolo considerare, mediante il meccanismo del silenzio assenso, come non espresso. Con particolare riguardo dell'adesione dei creditori alla proposta si segnala una pronuncia della Corte di Cassazione in merito al meccanismo del silenzio-assenso previsto nell'ambito della



procedura di accordo di composizione della crisi *ex lege* n. 3/2012⁵⁰ la quale presenta riflessi anche in ordine all'interpretazione dell'art. 79, comma 3, CCII⁵¹.

In deroga al criterio maggioritario dei creditori ammessi al voto applicabile in via generale sono tuttavia previste, in determinati casi, specifiche disposizioni.

Qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti, è raggiunta anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto; questa disposizione è stata introdotta tramite il d.lgs. n. 147/2020 – il primo decreto correttivo del Codice della Crisi⁵² – al fine di arginare il potere di un singolo creditore che avrebbe da solo potuto determinare l'approvazione o meno della proposta di concordato sottraendo qualunque rilevanza ai creditori di minoranza.

Qualora, invece, siano previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero delle classi. Si è già avuto modo di osservare che la formazione delle classi non è obbligatoria salvo che con riferimento ai creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Con riferimento al raggiungimento delle maggioranze va fatto cenno all'art. 112, comma 2, CCII, come richiamato dall'art. 78 comma 2-bis CCII, in relazione alla possibilità di nomina del commissario giudiziale; è stato osservato⁵³ che il richiamo alla normativa sulla ristrutturazione trasversale non determina l'applicabilità del criterio dell'unanimità dei consensi delle classi al concordato minore, quanto piuttosto alle ipotesi contemplate dalla norma, intese in sé, in presenza delle quali va nominato il commissario. Si è, altresì, osservato⁵⁴ che il riferimento all'art. 112, comma 2, CCII richiama la distinzione tra *relative* e *absolute priority rule*; in tal senso, anche nel concordato minore emerge la distinzione tra il valore di liquidazione e il valore eccedente quello di liquidazione: il primo pari al valore che il creditore potrebbe ottenere dall'alternativa della liquidazione controllata; il secondo espressione del plusvalore che il concordato è capace di generare attraverso la continuità dell'attività di impresa ovvero professionale.

Con riferimento al diritto di voto, in linea generale, hanno diritto di voto tutti i creditori che non si trovino potenzialmente in conflitto di interessi.

⁵⁰ Cass. civ. 19 maggio 2023 n. 13877 in Il Fallimento 12/2023 che ha ritenuto che il meccanismo del silenzio assenso deve essere inteso in senso restrittivo "come un comportamento assolutamente inerte della parte (*rectius* del creditore cui è rivolta la proposta di accordo formulata dal debitore), che nulla fa e/o nulla dice in ordine a detta proposta nel termine assegnatogli per esprimersi su di essa". La Suprema Corte ha, in quella sede, anche ribadito che il diritto di voto spetta al titolare del credito ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta; in tal senso l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha la facoltà di disporre dei crediti di cui curare l'esazione: è prospettabile l'espressione di un consenso/dissenso solo quale mero *nuncius* dell'ente impositore (effettivo titolare del credito) a condizione che venga trasmessa e documentata la volontà espressa dell'ente titolare del credito.

⁵¹ F. ROLFI, *La disciplina del consenso dei creditori nell'accordo di composizione di cui alla l. n. 3/2012 (con cenni al concordato minore nel CCII)*, in Il Fallimento 12/2023, p. 1518 ss.

⁵² D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (in G.U. 05/11/2020, n. 276).

⁵³ A. CRIVELLI, cit.

⁵⁴ F. Diana, *Relative priority rule* per il concordato minore in continuità professionale, in Eutekne.info 23 agosto 2025.



È tuttavia espressamente previsto che i creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca, dei quali sia previsto il pagamento integrale, sono esclusi dal computo delle maggioranze e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta se non rinunciando al diritto di prelazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca per i quali, invece, sia previsto un pagamento parziale sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito; consolidate pronunce della Suprema Corte⁵⁵ hanno ribadito la necessità di ricomprendere tra i chirografari la parte degradata in caso di parziale pagamento del creditore privilegiato.

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, CCII sono, altresì, esclusi dal voto e non computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice e le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda; sono in ultimo esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi. La disposizione è ovviamente volta a evitare soggetti che, in considerazione della loro familiarità col debitore o per rapporti societari di gruppo con il debitore, possano avere interessi in conflitto con gli altri creditori.

Un'ultima considerazione va riportata con riferimento alle previsioni, rispettivamente, dell'art. 79, comma 4, CCII ove si prevede che il concordato della società produca, salvo patto contrario, i suoi effetti per i soci illimitatamente responsabili, così come previsto da analoga disposizione nel concordato preventivo, nonché con riferimento alle previsioni dell'art. 79, comma 5, CCII ove si precisa che il concordato minore, salvo che sia diversamente previsto, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore o obbligati in via di regresso.

7 L'omologazione del concordato minore

7.1 La fattibilità del piano e ammissibilità economica

Il procedimento di omologazione del concordato minore si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica senza, peraltro, che sia prevista la fissazione di una udienza. L'art. 80 CCII, parzialmente modificato dal decreto correttivo, prevede che il giudice dopo aver verificato l'**ammissibilità** e la **fattibilità del piano** nonché il raggiungimento delle maggioranze disciplinate dall'art. 79 CCII, omologa con sentenza il concordato minore in mancanza di contestazioni. Con la sentenza di omologazione, della quale verranno disposte adeguate forme di pubblicità e se necessario la trascrizione nei pubblici registri, il giudice dichiara chiusa la procedura.

⁵⁵ Cass. civ., 22 settembre 2022, n. 27843.



Il precedente testo normativo attribuiva al giudice la valutazione dell'ammissibilità giuridica: nella relazione illustrativa del decreto correttivo è stato precisato che l'aggettivo "giuridica" è stata espunto dal Codice in ogni altra ipotesi in cui c'è la verifica giudiziale sulla ammissibilità delle proposte degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in quanto idoneo a creare problemi interpretativi che la riforma ha inteso evitare.

In sostanza, l'omologazione della proposta di concordato minore presuppone il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 CCII, l'assenza di contestazioni e il positivo esito delle valutazioni del giudice in merito all'ammissibilità e alla fattibilità del piano.

Va richiamata, in questa sede, l'importanza del ruolo dell'OCC durante l'intera procedura e, in particolare, le risultanze della relazione particolareggiata dallo stesso redatta il cui contenuto è, come già osservato, espressamente disciplinato dall'art. 76, comma 2, CCII al fine di fornire al giudice una serie di approfonditi riscontri per le sue verifiche, considerato che la relazione particolareggiata dell'OCC si esprime sulla fattibilità del piano ovvero sulla convenienza dello stesso ancora prima che la domanda di concordato minore venga depositata (cfr. par. 4.4).

Con riferimento all'ammissibilità deve ritenersi attribuito al Giudice un ulteriore accertamento, in aggiunta a quello già svolto in sede di apertura della procedura, dell'intero procedimento alle disposizioni normative previste al fine di individuare eventuali elementi di inammissibilità non emersi nella fase iniziale. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la necessità che, nelle varie fasi di ammissibilità, revoca e homologazione, si verifichi quella che un tempo veniva indicata come "fattibilità giuridica" della proposta e cioè la "compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo"⁵⁶, quest'ultima integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro.

Le verifiche del giudice riguarderanno, altresì, la fattibilità del piano in termini economici o più comunemente la possibilità di adempiere le obbligazioni assunte con la proposta.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite si era espressa a riguardo sottolineando la responsabilità del giudice nella fase valutativa della proposta di concordato, in particolare sulla legittimità e sui presupposti giuridici, lasciando ai creditori la valutazione più attenta sulle potenzialità economiche e i relativi rischi⁵⁷.

⁵⁶ Da ultimo Cass. civ. n. 28574 del 28 ottobre 2025, cit.

⁵⁷ Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521 per la quale: "Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed homologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro".



La valutazione della “fattibilità economica” e quindi la possibilità di realizzo delle proposte economiche presenta sempre un grado di ragionevole probabilità anche alla luce del potenziale che l’azienda riesce ad esprimere nel periodo interessato, sulla base delle esperienze storiche applicate al contesto aziendale, tenendo conto anche del momento in cui il piano viene redatto e della realtà economica che circonda il debitore.

Occorre segnalare anche il vaglio da parte del giudice in ordine al comportamento del debitore in relazione alla diligenza nell’assumere le obbligazioni ovvero alle cause che hanno determinato il sovraindebitamento si segnala la pronuncia della Suprema Corte⁵⁸, in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti ma ragionevolmente applicabile anche al concordato minore, la quale afferma che la valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di sovraindebitamento; la previsione normativa della l. n. 3/2012 che la relazione particolareggiata dell’OCC debba comprendere l’indicazione della cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni nonché l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (tuttora previste nel Codice della crisi dall’art. 75, comma 2, CCII) non avrebbe senso se le cause dell’indebitamento fossero irrilevanti; spetta al Giudice la valutazioni di tali profili in termini di idoneità del piano ad assolvere la sua funzione che implica un giudizio prognostico influenzato da un vaglio di affidabilità del proponente. Analogamente si segnala la pronuncia di merito del Tribunale di Ferrara del 27 dicembre 2024 che, in presenza di reiterate violazioni degli obblighi tributari, ribadisce che la condotta del debitore va valutata per “scriminare la sostenibilità del piano proposto ovvero la sua idoneità a assolvere concretamente alla sua funzione causale, valutazione che impone e presuppone un giudizio prognostico sulla “affidabilità” del proponente”.

7.2 Il *cram-down*

Le disposizioni del Codice della crisi, nel solco della previgente disciplina della legge n. 3/2012, non impediscono la possibilità di omologazione anche in presenza di contestazioni da parte di creditori o di altri soggetti interessati ovvero in caso di mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Più in particolare il giudice, sentiti l’OCC e il debitore, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria; in merito il giudice potrà fare riferimento alla relazione particolareggiata nella quale, come si è già evidenziato, il gestore della crisi si sarà pronunciato sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

Quanto alla natura delle contestazioni è possibile affermare che le stesse potrebbero riguardare l’ammissibilità del piano, il raggiungimento delle maggioranze ovvero il regolare svolgimento della fase delle manifestazioni di adesione o dissenso, oppure l’eventuale compimento di atti in frode da parte

⁵⁸ Cass. civ., 27 novembre 2024 n. 30538.



del debitore: tali circostanze potrebbero, peraltro, essere rilevate dallo stesso giudice in sede di omologa. I creditori potrebbero, inoltre, contestare la convenienza stessa della proposta: tale possibilità è, tuttavia, preclusa ai creditori anche dissenzienti che non abbiano tenuto conto del merito creditizio determinando la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento.

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano⁵⁹ ha ribadito che la proposta deve essere valutata non solo in termini di fattibilità economica ma anche di maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e, pertanto, la proposta di concordato minore si può omologare qualora garantisca una maggiore convenienza per i creditori rispetto all'alternativo scenario liquidatorio, anche in presenza di contestazioni relative alla corretta determinazione del credito privilegiato; nel concordato minore, inoltre, la verifica dei crediti è finalizzata esclusivamente al calcolo delle maggioranze per l'approvazione della proposta, senza che ciò comporti un accertamento definitivo dell'esistenza e della natura del credito.

Quanto al caso di mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, CCII il giudice omologa il concordato minore qualora la proposta di soddisfacimento dei creditori erariali e previdenziali risulti conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; anche in tale ottica la valutazione del giudice terrà opportunamente conto delle risultanze espresse in merito dall'OCC nella relazione particolareggiata.

Principio cardine per esercitare il *cram-down* è la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento al significato di mancata adesione, è oramai chiaro, considerata la precisazione effettuata nell'art. 63 CCII e nell'art. 88 CCII, che essa ricomprenda anche il voto contrario, oltre all'ipotesi dell'inerzia degli enti.

L'applicazione del *cram-down* dei debiti fiscali e previdenziali dovrebbe agevolare (in presenza della evidente convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria) il buon esito di proposte caratterizzate da forti indebitamenti con erario e istituti di previdenza nei quali l'espressione negativa del voto potrebbe impedire il perfezionamento definitivo della proposta pur in presenza del favorevole consenso di altri creditori e della sussistenza della convenienza rispetto all'alternativa procedura liquidatoria⁶⁰.

⁵⁹ Tribunale di Milano, Sez. II, Civile e Crisi d'Impresa, 3 marzo 2025.

⁶⁰ Sulla *ratio* dell'istituto, cfr., Corte d'Appello di Milano, 23 febbraio 2023, secondo la quale: *"Detto in altre parole, la diversità di trattamento che la norma riserva all'amministrazione finanziaria ed agli enti previdenziali si giustifica in considerazione della natura del creditore e del credito, che appartiene alla collettività e deve essere gestito nel migliore dei modi, avendo riguardo all'effettiva convenienza della proposta, nonché per il "prevalente" interesse concorsuale, al fine di evitare che un approccio eccessivamente burocratico all'esame della proposta nuoccia alla ristrutturazione dei debiti e comprometta l'interesse degli altri creditori concorsuali e, se prevista, alla salvaguardia della continuità aziendale". In tale ipotesi l'inammissibilità della proposta derivava non già dalla presenza di un unico creditore, bensì dall'abuso dell'istituto che imporrebbe la ristrutturazione del debito al Fisco allorquando sia stato omesso il versamento delle imposte e siano invece stati soddisfatti integralmente gli altri creditori"*.



7.3 Considerazioni sulla transazione fiscale e previdenziale nel concordato minore

Il primo dato da cui partire nella disamina dell'istituto del trattamento dei crediti tributari e previdenziali (c.d. transazione fiscale e previdenziale) nell'ambito del concordato minore ex artt. 71 e ss. CCII è che la normativa di tale strumento di risoluzione della crisi a oggi non contempla esplicitamente una modalità specifica di gestione di detti crediti.

Basandosi sulle regole previste per il concordato preventivo per via del rimando contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII alla relativa disciplina, potrebbe concludersi che i crediti fiscali e previdenziali possono essere soggetti sia a un trattamento di pagamento parziale e/o dilazionato, sia al c.d. *crown-down*.

Dalla declinazione del tema della assunta possibilità di transazione fiscale e previdenziale applicata al concordato minore derivano due questioni meritevoli di approfondimento:

- l'applicazione concreta della normativa sul tema oggetto di analisi prevista per il concordato preventivo dall'art. 88 CCII adattata alle regole del concordato minore;
- la relazione tra la transazione fiscale e previdenziale quale proposta negoziale e la successiva opzione del *crown-down* quale atto impositivo.

In relazione al primo aspetto, la norma di riferimento da cui originare l'analisi è l'art. 88 del CCII, incisivamente rimaneggiato dal decreto correttivo, in cui è espressamente individuata e disciplinata la possibilità per il debitore, nell'ambito del concordato preventivo, ed esclusivamente attraverso una proposta presentata in ossequio alla previsione dell'articolo in commento medesimo, di prospettare il pagamento "parziale o anche dilazionato" dei tributi e accessori di natura fiscale e previdenziale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di attività liquidatoria in seno alla procedura di rango maggiore della liquidazione giudiziale, tenuto conto del grado di privilegio, nonché, in caso di ammissione o degradazioni per incapienza in chirografo, che assicuri un trattamento identico a quelli di pari rango.

Gli aspetti interessanti che emergono dall'analisi della formulazione letterale della disposizione sono principalmente due:

1. il concetto di "transazione" che si esplica quale possibilità di stralcio, ovvero dilazione, pertanto nelle due dimensioni dell'ammontare e della durata;
2. il confronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale, con la presupposizione di un giudizio di convenienza in tale sede.

Nel dettaglio, con riferimento al primo punto, considerato che sono oggetto di transazione i debiti tributari e previdenziali, è interessante notare come l'iniziale concetto di "indisponibilità della pretesa tributaria", nel corso degli anni e nel contesto di differenti strumenti giuridici, abbia effettivamente perso coerenza, considerando tanto la possibilità di confronto con l'alternativa liquidatoria, quanto il *cram-down*, ovvero due fattispecie che, di fatto, rendono l'attività dell'Ente/Pubblica Amministrazione vincolata piuttosto che discrezionale.



Quanto al secondo punto, al di là della previsione normativa che prevede, ragionevolmente, l'intervento di un attestatore sia per il concordato liquidatorio che per il concordato in continuità aziendale, si evidenzia la scelta, peraltro ricorrente e trasversale per le varie procedure, da parte del legislatore di non offrire un criterio di massimizzazione della convenienza, bensì di indifferenza economica: la norma prevede che la proposta debba essere conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale in caso di concordato liquidatorio, e non deteriore in caso di concordato in continuità.

Quanto al meccanismo del *cram-down*, trova disciplina nell'art. 88, commi 3 e 4, CCII, dove è prevista la possibilità di omologazione della proposta concordataria da parte del tribunale nonostante la mancata adesione espressa o nel caso di voto contrario da parte dell'Amministrazione Finanziaria o degli Enti Gestori di forme di previdenza assistenza e assicurazioni obbligatorie, qualora tale adesione sia dirimente e specificatamente:

- in caso di concordato liquidatorio, per il raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, CCII vale a dire la maggioranza dei crediti ammessi al voto, che si declina in: maggioranza del valore dei crediti oppure, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, oltre alla maggioranza del valore dei crediti è richiesta la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi;
- per il concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste nell'art. 112, comma 2, CCII, il tribunale omologa se l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'art. 112, comma 2, lett. d)⁶¹, oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo delle classi dei creditori di cui al comma 1. Viene previsto che in ogni caso, ai fini della condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. d) n. 1 e n. 2, CCII l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.

Si pone a questo punto una criticità operativa che consiste nel valutare correttamente la divisione in classi dei creditori.

Infatti, se per il concordato preventivo l'art. 85, comma 2, CCII prevede che la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria solo a specifiche condizioni, l'art. 74, comma 3, CCII prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, con la previsione dell'obbligatorietà, solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

⁶¹ L'art. 112, comma 2, lett. d), CCII prevede che la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.



Nell'attesa di valutare gli orientamenti giurisprudenziali che si andranno consolidando, a una interpretazione letterale del comma 3, l'eventuale suddivisione in classi potrebbe declinarsi non rispetto alla possibilità ma alla specificità della casistica, in tal modo considerando l'obbligatorietà delle classi per i crediti tributari e previdenziali come una fattispecie specifica (e, come tale, eventuale) rispetto a una casistica più generale.

7.4 Il rigetto della domanda di omologa

Il giudice, qualora manchino i presupposti previsti dalla norma (tra i quali il mancato raggiungimento delle maggioranze, l'inammissibilità della domanda ovvero la mancata fattibilità del piano o la presenza di contestazioni) si pronuncia con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'art. 50 CCII, dichiarando l'inefficacia delle misure protettive eventualmente disposte con il decreto di apertura. Il debitore può eventualmente riproporre una nuova domanda, salvo che, su istanza dello stesso o di un creditore nel caso di frode, venga dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata. Il provvedimento di rigetto della domanda viene pubblicato nel sito del tribunale.

8 L'esecuzione del concordato minore

8.1 L'esecuzione del concordato minore omologato

La fase di esecuzione del concordato minore omologato prende avvio con la pubblicazione della sentenza di omologazione pronunciata dal tribunale, che rende il piano vincolante per tutti i creditori. Questa fase cruciale comporta l'adempimento, da parte del debitore, delle obbligazioni specificamente delineate nel piano concordatario, che possono consistere in pagamenti scaglionati ai creditori, trasferimenti di beni o l'implementazione di misure di ristrutturazione aziendale.

La disciplina della fase di esecuzione del concordato minore è contenuta nell'art. 81 CCII che sancisce l'obbligo per il debitore, che del resto non subisce alcuno spossessamento, di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

L'esecuzione del concordato minore si articola in diverse fasi. Inizialmente, il debitore è tenuto a dare concreta attuazione al piano, provvedendo alle vendite o alle cessioni di beni nello stesso previste, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati per massimizzare il realizzo dell'eventuale attività liquidatoria.

Il debitore è, inoltre, tenuto a effettuare i pagamenti ai creditori secondo le scadenze e le modalità stabilite nel piano, assicurando la corretta e puntuale erogazione delle somme dovute.



Il debitore deve fornire all'OCC tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire a quest'ultimo l'efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio sull'esecuzione del piano.

In situazioni eccezionali in cui il debitore si trovi nell'impossibilità di rispettare i termini previsti dal piano, egli può, tramite l'OCC, presentare istanza al giudice per ottenere una proroga del termine, adeguatamente motivata (art. 81, comma 5, CCII). Infine, nel caso in cui l'omologazione del concordato venga revocata, il debitore ha la facoltà di presentare istanza al giudice per l'apertura della procedura in liquidazione controllata.

Durante l'intera fase di esecuzione, l'OCC svolge un ruolo fondamentale di vigilanza sull'esatto adempimento del concordato minore, monitorando l'operato del debitore e intervenendo per risolvere eventuali difficoltà che possano insorgere sottoponendole, qualora ciò si renda necessario in situazioni particolarmente complesse, al giudice.

L'OCC è tenuto a riferire periodicamente al giudice, con cadenza semestrale e in forma scritta, sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del concordato, fornendo aggiornamenti dettagliati sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Il debitore, dunque, assume una serie di adempimenti specifici durante la fase di esecuzione; l'obbligo primario è quello di dare diligente esecuzione al piano omologato, rispettando integralmente i termini, le modalità e le condizioni ivi previste. L'OCC riveste un ruolo centrale vigilare sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, assicurando che le obbligazioni assunte vengano rispettate integralmente.

Tanto è vero quanto sopra che l'art. 82, comma 1, CCII riconosce all'OCC, ricorrendo i presupposti individuati nella predetta disposizione, la legittimazione a presentare istanza di revoca della sentenza di omologazione assicurando che eventuali irregolarità o inadempimenti vengano portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria⁶². Nel caso in cui sia nominato un liquidatore, quest'ultimo assume la responsabilità di gestire e liquidare i beni del debitore secondo le modalità stabilite nel piano, agendo sotto la supervisione del giudice delegato e presentando al termine della procedura un rendiconto della propria attività. L'OCC, in questo scenario, continua a svolgere la sua funzione di vigilanza sull'operato del liquidatore e sull'andamento complessivo dell'esecuzione del concordato.

Le spese sostenute durante la procedura di concordato minore, come i compensi dell'OCC e dell'eventuale commissario giudiziale, sono considerate prededucibili ai sensi dell'art. 6 CCII, il che significa che verranno pagate con priorità rispetto agli altri creditori. La prededucibilità di tali spese

⁶² Come si esprime l'art. 82 CCII: "1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'art. 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede".



assicura che i costi necessari allo svolgimento della procedura siano coperti, facilitandone il regolare svolgimento. Questa previsione riflette la scelta di dare priorità ai costi associati alla ristrutturazione del debito, riconoscendone l'importanza nel raggiungimento di una soluzione: senza questa disposizione, i professionisti coinvolti potrebbero essere riluttanti ad accettare questi incarichi, potenzialmente ostacolando l'accesso al concordato minore per i debitori che ne hanno i requisiti.

Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano (art. 81, comma 2, CCII):

- autorizza lo svincolo delle somme;
- ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- ordina che sia cancellata la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore (effettuata ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. b) CCII).

Al termine dell'esecuzione del piano, l'OCC, dopo aver consultato il debitore, redige e presenta al giudice una *relazione finale* che riepiloga l'intera procedura documentando la integrale e corretta esecuzione del piano mediante una chiara esposizione delle operazioni compiute e dei risultati raggiunti.

Quando il piano è stato integralmente e correttamente eseguito il giudice, infatti, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento (art. 81, comma 4, secondo periodo, CCII); nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC (art. 81, comma 6, CCII).

Quando, invece, il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano e un termine per il loro compimento cosicché, qualora le prescrizioni impartite non vengano rispettate nel termine anche eventualmente prorogato, il giudice revoca l'omologazione.

8.2 La vendita dei beni nel concordato minore

Nel contesto del concordato minore, la vendita dei beni rappresenta uno strumento funzionale al soddisfacimento dei creditori, in quanto consente la conversione del patrimonio del debitore in risorse liquide da destinare all'esecuzione del piano nell'ipotesi in cui il piano sia quantomeno parzialmente liquidatorio. La classificazione dei beni oggetto di alienazione assume rilievo non solo sotto il profilo operativo, ma anche ai fini della valutazione della fattibilità economica e giuridica della proposta.

L'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, produce effetti vincolanti per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti. Le vendite previste nel piano omologato possono quindi essere eseguite senza ulteriori autorizzazioni, purché rispettino le modalità prospettate nella proposta e nel piano omologato. È importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 83 CCII, il giudice può revocare l'omologazione in caso di inadempimento grave, il che rende estremamente rilevante una gestione diligente e trasparente non solo dell'esercizio della continuità ma anche delle alienazioni patrimoniali.



Come si è già avuto modo di accennare, il legislatore ha affidato al debitore l'esecuzione del concordato e qualora il piano preveda la vendita o il trasferimento di beni, il debitore è responsabile di attuare tutte le attività necessarie a tal fine in stretta collaborazione con l'OCC che deve evidentemente vigilare sulla conformità delle procedure seguite dal debitore rispetto alle prescrizioni normative. L'art. 81 CCII prevede, infatti, che le vendite e le cessioni avvengano mediante procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati sotto il controllo dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Relativamente alla indispensabile natura competitiva delle procedure relative alle vendite si sottolinea che la stessa dovrà formare oggetto di specifica disciplina nel piano eventualmente integrato dalla sentenza di omologazione nel rispetto dei tre cardini della competitività, rinvenienti nelle generali previsioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII, quali la pubblicità adeguata, la stima da parte di un esperto e la scelta del contraente in base a criteri predeterminati e trasparenti⁶³.

Con riferimento alla necessità di una adeguata pubblicità deve ritenersi che la vendita deve essere pubblicizzata in conformità a principi di trasparenza e concorrenzialità per garantire la più ampia partecipazione di soggetti interessati e la massimizzazione del realizzo; è stato osservato⁶⁴ che la normativa non richiama un obbligo legale di pubblicazione sul PVP o sui siti autorizzati di cui all'art. 173-ter disp. att., né un rinvio alla documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c., ma non può non rilevarsi che l'effettuazione della pubblicità degli esperimenti di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) nonché lo svolgimento della vendita avvalendosi di soggetti specializzati appare garantire il raggiungimento dei requisiti di trasparenza e concorrenzialità ed efficienza del procedimento che il legislatore richiede.

Con eccezione dei beni di modico valore l'art. 81, comma 1, CCII prevede, poi, che i beni per i quali viene prospettata la cessione debbano essere stimati da soggetti specializzati; questa disposizione sottintende che le stime debbano essere redatte da soggetti qualificati in grado di fornire descrizioni di dettaglio del bene nonché dare conto di rigorosi criteri di stima volti a evitare vendite a un prezzo eccessivamente ridotto; la relazione di stima deve essere oggettiva, documentata e verificabile. Con particolare riguardo ai beni immobili la relazione di stima dovrà opportunamente dare conto non solo dei riferimenti catastali ma anche di eventuali vincoli o irregolarità sotto il profilo urbanistico nonché compiuta descrizione degli atti di provenienza e degli eventuali gravami iscritti; negli stessi termini per i beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni ed aeromobili) dovranno essere indicati eventuali vincoli e gravami.

Una volta che la procedura di vendita è conclusa il giudice, verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme derivanti da operazioni di realizzo e ordina la cancellazione

⁶³ A. CRIVELLI, *op.cit.*

⁶⁴ Consiglio Nazionale del Notariato, *Espropriazione forzata e crisi da sovraindebitamento. Spunti di Riflessione* - Studio n.33-2023/PC - di E. GASBARRINI, 23 giugno 2023, ove si specifica ulteriormente che rimane nella disponibilità dei singoli uffici giudiziari suggerire modalità standardizzate di vendita c.d. competitiva per orientare gli operatori laddove la cessione o liquidazione dei beni miri effettivamente al miglior risultato economico della liquidazione.



delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altri vincolo compresa la trascrizione del decreto di apertura della procedura; anche in questa circostanza l'OCC è chiamato ad esprimere un parere sulla conformità dell'atto dispositivo al piano omologato.

L'art. 81, comma 3, CCII prevede, invece, come già osservato, l'inefficacia degli atti di disposizione dei beni posti in essere in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto di apertura della procedura di concordato minore di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), CCII).

La previsione dell'ordine di cancellazione delle formalità da parte del giudice presuppone che, come avviene nel concordato preventivo, il trasferimento all'esito della procedura competitiva avvenga mediante atto notarile (se richiesto dalla tipologia di beni) o comunque mediante atto negoziale⁶⁵; alcuni Tribunali, tuttavia, ritengono applicabile il codice di rito con emissione di decreto di trasferimento.

9 La revoca della sentenza di omologazione e apertura della liquidazione controllata

9.1 La revoca della sentenza di omologazione del Concordato Minore

L'articolo 82 CCII disciplina in maniera specifica le cause e le condizioni che possono portare alla revoca dell'omologa del concordato minore. L'omologazione, infatti, può essere revocata qualora si verifichino determinati eventi che minano la validità o la corretta esecuzione del piano concordatario ovvero quando emergono determinate specifiche circostanze in merito a comportamenti del debitore che possano potenzialmente generare un danno ai creditori.

Le circostanze che possono determinare la revoca dell'omologa sono espressamente indicate dalla norma. In primo luogo, la revoca può essere disposta qualora sia accertato che il passivo è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito ovvero se è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo del debitore; allo stesso modo, la simulazione dolosa di attività inesistenti o la commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori costituiscono validi motivi per la revoca dell'omologa. Un'ulteriore causa di revoca è rappresentata, come accennato nel precedente paragrafo, dalla mancata esecuzione integrale del piano concordatario da parte del debitore, fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 81, comma 5, CCII, di concedere un termine per adempiere in caso di inadempimento non grave. Infine, l'omologazione può essere revocata qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sussista la possibilità di modificarlo per renderlo eseguibile.

⁶⁵ A. CRIVELLI – *op. cit.*



Sotto il profilo procedurale, è importante sottolineare che, a seguito delle modifiche apportate dal “correttivo ter,” l’iniziativa per la revoca dell’omologa non può più essere assunta d’ufficio dal tribunale mentre è stata riconosciuta all’OCC la legittimazione diretta a chiedere la revoca abrogando la previgente previsione di cui allo stesso art. 82, comma 4, CCII circa il dovere, posto in capo all’OCC, di segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione. Attualmente, la revoca può essere richiesta da un creditore, dall’OCC, dal pubblico ministero o da qualsiasi altro interessato. Sul punto il Correttivo-ter ha eliminato il riferimento alla necessità di instaurare il contraddittorio con il debitore; l’intervento, come chiarito nella Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 136/2024, risponde alla necessità di eliminare il rischio che si possa generare un dubbio circa l’esigenza del contraddittorio, la cui instaurazione rientra tra i principi generali del processo, in attuazione dell’art. 24 Cost.

La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC al giudice sull’esecuzione del concordato.

Ricevuta l’istanza di revoca, il giudice è tenuto a sentire le parti interessate, compreso il debitore, il creditore o l’OCC che ha presentato la richiesta e, potenzialmente, altri soggetti interessati. Il d.lgs. n. 136/2024 ha eliminato la previsione che il giudice disponesse lo scambio di memorie scritte, non più necessaria in ragione delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal decreto legislativo n. 149/2022 con l’introduzione dell’art. 127-ter (che prevede, in linea generale, la possibilità di sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte). La decisione sulla revoca viene adottata dal tribunale con sentenza, impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII.

La revoca dell’omologa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

9.2 L’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione

La revoca dell’omologa del concordato minore produce una serie di conseguenze significative sia per il debitore che per i creditori alterando profondamente la situazione giuridica preesistente.

Per quanto riguarda il debitore, la revoca dell’omologa comporta innanzitutto la riapertura della possibilità per i creditori di intraprendere o riprendere azioni esecutive individuali nei suoi confronti per il recupero dei crediti originari. Un effetto diretto e inevitabile della revoca è inoltre rappresentato dalla perdita del beneficio dell’esdebitazione che il debitore avrebbe conseguito con la regolare esecuzione del concordato minore; i debiti originari, per la parte non soddisfatta, tornano ad essere pienamente esigibili. L’art. 83 CCII, nella formulazione originaria, contemplava (oltre alla revoca) l’ipotesi della risoluzione senza, tuttavia, fornire chiarimenti ulteriori; tale riferimento è stato, successivamente, espunto dal primo decreto correttivo determinando unico sistema generale di eliminazione delle patologie del concordato minore di fatto allineato al sistema contemplato per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il d.lgs. n. 136/2024 ha, poi, ridefinito il contenuto e la rubrica dell’art. 83 CCII eliminando i riferimenti al meccanismo di conversione in liquidazione controllata. Dopo la revoca dell’omologazione il tribunale, non più su istanza del solo debitore ma anche di un creditore, dopo aver verificato la ricorrenza dei



presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei termini previsti dall'art. 270 CCII. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento l'istanza di apertura della procedura controllata può essere proposta anche dal pubblico ministero e, in questo caso, il giudice provvede senza ulteriore documentazione; in caso di domanda presentata dal creditore o dal debitore, il giudice concede un termine al debitore per l'integrazione della documentazione e dichiara l'apertura della procedura liquidatoria. Non si tratta, pertanto, di conversione di una procedura in un'altra ma di un autonomo procedimento, successivo alla revoca, volto all'apertura della liquidazione controllata su istanza dello stesso debitore o di un creditore ovvero, ricorrendone i presupposti, del pubblico ministero.

È fondamentale ribadire, in ultimo, che la revoca dell'omologa non pregiudica in alcun modo i diritti che i terzi abbiano acquistato in buona fede durante l'esecuzione del concordato. La revoca dell'omologa del concordato minore determina, comunque, un significativo mutamento della situazione giuridica, con il ripristino dei diritti dei creditori e la potenziale esposizione del debitore a procedure concorsuali più severe, a meno che non venga presentata istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata.

